



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Romeo Ermenegildo Palma Presidente f.f. relatore

dott. Valter Del Rosario Consigliere

dott. Salvatore Chiazzese Consigliere

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 21/A/2022

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. **6330/R** del registro di segreteria, promosso da **Milio**

Francesco Paolo, nato a Roma l'11/05/1969 (cod. fisc.

MLIFNC69E11H501Z), rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Luigi Matta (cod. fisc.

MTTPTR56P04G273X; pec: pietroluigimatta@pecavvpa.it; fax: 091

585529) e Giuseppe Cozzo (cod. fisc.: CZZGPP48D06G273L; pec:

giuseppecozzo@pec.it; fax: 091 2513419) presso il cui studio a

Palermo, Viale Villa Heloise, n. 21, è elettivamente domiciliato

nei confronti

di Ecoturistica s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

e

negli appelli incidentali recanti lo stesso numero di iscrizione al

registro di segreteria promossi da:

1. Alessandro Matta, nato a Palermo il 26 ottobre 1965 (cod. fisc. MTTLN65R26G273B) rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Matta (cod. fisc. MTTVNT72H48G273N, pec: avv.valentina.matta@pec.it, fax 091 585529) e Pietro Luigi Matta (cod. fisc. MTTPTR56P04G273X; pec: pietroluigimatta@pecavvpa.it; fax: 091 585529) presso il cui studio a Palermo, Piazza Giuseppe Verdi, 6, è elettivamente domiciliato

nei confronti

- di Maina s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Carmelo Bontempo residente in Capo d'Orlando nella via Amendola 54;

- di Ecoturistica s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* e per essa del difensore costituito in primo grado avv. Alvaro Riolo;

- di Milio Francesco Paolo e per esso dei difensori costituiti avv.ti Giovanni Cozzo e Pietro Luigi Matta;

2. Ecoturistica s.r.l. con sede a Messina, via Orso Corbino, n. 28 (part. I.V.A. 02134470836) e per essa del legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Manganaro, nato a Messina il 4 giugno 1969 (cod. fisc. MNG GNN 69H04 F158I), rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente dagli avv.ti avv. Alvaro Riolo (cod. fisc. RLILVR72E20I199P, pec: avv.alvaroriolo@pec.giuffre.it; fax 0941.727811) e Alessandra Milio (cod. fisc. MLILSN70T52H501P, pec: studioalemilio@pec.it, fax 0941.955413) presso il cui studio a Capo d'Orlando (ME), Contrada San Gregorio, n. 80, è elettivamente

domiciliato

nei confronti

- del Sig. Francesco Paolo Milio n.q.;

- di Maina S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- del Sig. Alessandro Matta n.q.,

tutti contro

- la Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*;

- la Procura Generale presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, in persona del Titolare dell'Ufficio *pro tempore*,

e

per la riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 156/2019 del 12 dicembre 2018 – 20 febbraio 2019.

Visti gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 23 novembre 2021, l'avv. Giuseppe Cozzo anche per delega degli avvocati Pietro Luigi Matta e Valentina

Matta, l'avv. Emanuele Miceli per delega degli avv.ti Alessandra Milio e Alvaro Riolo e la dott.ssa Maria Concetta Carlotti per l'Ufficio di

Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana.

Ritenuto in

FATTO

1. Nella sentenza appellata la Sezione territoriale premette che:

- con atto depositato il 6 giugno 2013, la Procura regionale ha citato in giudizio le società Ecoturistica s.r.l. e Maina s.r.l., e i loro rispettivi rappresentanti, Milio Francesco Paolo e Matta Alessandro, chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato al Ministero dello sviluppo economico per l'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 488/1992 alle società per la costruzione di due villaggi turistici;

- la citazione è seguita alla segnalazione dell' 11 aprile 2008 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo relativa al presunto illecito utilizzo delle prime quote dei finanziamenti pubblici percepiti e, contestualmente, per gli stessi fatti è stato dato avvio al procedimento penale innanzi al Tribunale di Patti per l'indebita percezione di un finanziamento di complessivi € 3.052.874,85 (di cui euro 2.360.765,80 riferiti all'Ecoturistica s.r.l. e € 692.109,05 alla Maina s.r.l.).

Il Collegio di prime cure, quindi, richiamato l'articolato svolgimento dei fatti, è pervenuto alla condanna dei convenuti e, al fine:

A) in via preliminare ha respinto:

a. l'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine alla posizione dei legali rappresentanti delle Società convenute stante l'indirizzo secondo cui *"...della distrazione dei fondi pubblici, debbano risponderne sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiaria) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità"* (Cass. SS.UU. ord. n. 10062 del

9.5.2011).

Premesso che le due società hanno percepito indebitamente e hanno distratto illecitamente risorse finanziarie assoggettate al vincolo di destinazione, il Giudice di prime cure:

- ha evidenziato come l'ingerenza degli amministratori nella gestione delle risorse collettive ha inciso negativamente sulla realizzazione del programma finanziato, fino a determinare lo sviamento delle risorse concesse dalle finalità pubbliche;

- dopo avere accertata l'instaurazione del rapporto di servizio e la condotta attiva degli amministratori appellanti nella causazione del danno, ha concluso per la giurisdizione del giudice contabile, *“con ciò consentendo di superare anche la prospettata questione di legittimità costituzionale da parte delle difese”*;

b. l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione prospettata per avere l'Attore chiamato in giudizio soggetti tra loro estranei in assenza di alcun vincolo utile a giustificare la chiamata in giudizio congiunta degli stessi in presenza – così come accertato in fase istruttoria - di *“un unico disegno, facente capo a tale Milio Luciano, padre del Milio Francesco Paolo e comunque legato anche a tutti gli altri soggetti coinvolti nel giudizio penale che, quale ideatore e collettore di un'organizzazione societaria utile a ricevere benefici pubblici, ha assicurato, attraverso un sistema di pagamenti fittizi e false fatturazioni, la distrazione dalle finalità per le quali i benefici erano stati concessi, fino a farne perdere totalmente le tracce”*.

Ne ha fatto conseguire che *“le due società, pertanto, sono state,*

all'interno di un sistema più ampio e meglio di seguito descritto, l'una strumentale all'altra nella realizzazione dell'illecito";

c. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto già coperta da giudicato del Giudice di appello;

B) nel merito, ed in ulteriore via preliminare, ha:

a. evidenziato lo stretto legame tra le due società ed i rispettivi legali rappresentanti stante le reciproche partecipazioni (la Maina s.r.l. ha detenuto il 20% del capitale di Ecoturistica s.r.l., mentre Ecoturistica s.r.l., ha detenuto il 49% del capitale sociale della Maina s.r.l.), e la stretta interdipendenza tra le attività delle stesse *"dimostrata nei fatti"*;

b. rilevato, ad ulteriore supporto, che è emersa l'esistenza di una contabilità parallela intestata a Milio Luciano - dalla quale emergono chiaramente le relazioni tra le due società convenute (oltre che con alcune altre società riconducibili a Milio Luciano) - che ha dato vita ad un sistema di imprese e società *"tutte fra loro formalmente indipendenti ma, di fatto, interconnesse grazie alla nomina fittizia di amministratori, soci e legali rappresentanti, tutti di fiducia del Milio Luciano, e, pertanto, meri esecutori di una volontà riconducibile ad un unico centro di controllo"*;

c. quanto alla Ecoturistica s.r.l. concluso, dopo una dettagliata ricostruzione delle vicende sottese alla contestazione (con particolare e circostanziato riferimento ad ogni fatto o atto che ha dato contezza della fitta rete di rapporti tra la Società, la Maina s.r.l., la Cerasa s.r.l. nonché L'Olonese s.r.l., compresi i passaggi di denaro contante tra le

Società documentato dai prelievi dai conti correnti, o la circolazione mediante girata di assegni bancari) per la constatata distrazione da parte della Ecoturistica s.r.l. dei fondi ottenuti, nonché per l'elusione di quanto prescritto dalla legge per l'ottenimento del contributo medesimo, sottolineando che risulta provata la consapevole collaborazione, sin dal principio del legale rappresentante Milio Francesco Paolo nella causazione del danno;

d. quanto alla Maina s.r.l. (previa puntuale ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato la fase anteriore alla richiesta di finanziamento, nonché le modalità di gestione delle somme ottenute alla luce delle iniziative – documentate e riscontrate - assunte a seguito della erogazione della prima *tranche* di finanziamento) evidenziato che è provata l'indebita percezione dei contributi erogati e la successiva distrazione degli stessi da parte della Società con la consapevole partecipazione, sin dall'inizio, del legale rappresentante, Matta Alessandro, nella causazione del danno.

C) Più in particolare, la Sezione territoriale ha posto l'accento su alcuni elementi ritenuti decisivi a supporto della determinazione finale e, in dettaglio:

a. sull'inconsistenza patrimoniale delle due società e dei soci, nonché sull'inesistenza delle prescritte operazioni di aumento di capitale;

b. sulla peculiare finalità delle agevolazioni finanziarie di cui alla l. 488/1992, potente strumento finalizzato al rilancio delle attività produttive in aree depresse del Paese, e sulla necessità che i percettori avessero la necessaria disponibilità di risorse proprie da immettere

nel programma finanziato, con l'obiettivo di assicurare l'effettivo rilancio dell'azienda interessata e, indirettamente, dell'intero sistema economico;

c. sulla circostanza che – proprio in considerazione dell'accertata elusione degli obblighi suindicati – le risorse pubbliche sono andate ad agevolare unicamente un'impresa che si è rivelata non solida, con capitale sociale pressoché inesistente e con contabilità alterata a fronte del diverso obiettivo della legge 488/1992, cioè risanare e potenziare imprese svantaggiate;

d. sulla constatazione che sono state poste in essere fraudolente operazioni di giroconto volte ad eludere i programmi imposti e a percepire pubbliche risorse in assenza dei requisiti;

e. sull'evidenza dello stretto legame tra le due Società (finalizzato alla indebita percezione di contributi, che giustifica la chiamata congiunta in giudizio delle società medesime e dei loro legali rappresentanti, in quanto tutti coinvolti nella causazione del danno contestato) cui è stata ascritta la responsabilità per avere distratto le pubbliche risorse ricevute rispetto alle finalità per le quali erano state erogate;

f. sulla accertata responsabilità dei legali rappresentanti che:
- hanno operato rendendo false attestazioni in ordine alla consistenza del proprio patrimonio e di quello delle società, nonché in ordine agli aumenti di capitale (risultati fittizi) da parte dei soci, e alla reale consistenza delle opere eseguite e delle spese sostenute (si fa rilevare in sentenza che è accertato che entrambe le società, prima di ricevere i contributi, avevano un saldo di conto corrente negativo, indice di

inconsistenza patrimoniale e di incapacità a fare fronte alla realizzazione delle opere da realizzare);

- pur non potendo non avere piena contezza della reale situazione patrimoniale societaria che non avrebbe consentito di accedere al finanziamento, hanno comunque presentato la relativa domanda di ammissione con una condotta sin dall'inizio dolosamente preordinata alla indebita percezione e, quindi, alla distrazione del contributo richiesto.

D) Infine, il Collegio di prime cure ha respinto – in considerazione dell'accertato dolo nell'agire - la richiesta che, in ipotesi di condanna, la stessa fosse comminata per gli amministratori in via subordinata e sussidiaria rispetto alla società e ha concluso per la condanna:

- della società Ecoturistica s.r.l. e del suo legale rappresentante p.t. Francesco Paolo Milio al pagamento di euro 2.360.765,80 (duemilioneitrecentosessantamila settecentosessantacinque/80) da dividersi in parti uguali (euro 1.180.382,90 pro capite), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;

- della società Maina s.r.l. e del suo legale rappresentante p.t. al pagamento di euro 692.109,05 (euro seicentonovantaduemilacentonove/05) da dividersi in parti uguali (euro 346.054,52 ciascuno), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;

- di tutti i convenuti al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato per euro 2.683,36 (euro duemilaseicentoottantatre/36) da ripartirsi in parti uguali.

2. La Difesa di Milio Francesco Paolo:**2.1** ripropone, preliminarmente:

a. eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione del 6 giugno 2013 per mancanza di connessione soggettiva ed oggettiva tra le domande proposte in quanto reca distinte domande (restitutoria l'una, risarcitoria l'altra) nei confronti di due diverse società di capitali e dei rispettivi amministratori, riferite all'asserita illegittima percezione di contributi pubblici da parte di soggetti diversi (Ecoturistica s.r.l. e Maina s.r.l.) destinati alla realizzazione di due differenti villaggi turistici ed erogati nell'ambito di due separati procedimenti amministrativi.

Deduce che sono "*state proposte domande soggettivamente ed oggettivamente prive di connessione*", e motiva tale eccezione con riferimento alle norme contenute negli artt. 103 e 104 c.p.c. e 84 c.g.c.;

b. eccezione di difetto di giurisdizione per l'insussistenza del c.d rapporto di servizio.

Pone l'accento sul profilo che il rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo ed i soggetti privati - ove detto contributo sia funzionale alla realizzazione di un progetto approvato e finanziato - si integra purché i fruitori assumano il ruolo di compartecipi dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo e che tale contributo sia finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse.

In particolare, non basterebbe che il contributo economico ad una iniziativa privata sia destinato a finalità di interesse pubblico, ma è

necessario che il soggetto privato fruitore di contributi pubblici partecipi allo svolgimento di attività rientranti tra i compiti e le funzioni che l'ordinamento assegna all'ente pubblico.

Nella specie tale requisito non sussisterebbe in quanto il contributo pubblico erogato è destinato a sostenere iniziative di esclusivo rilievo privato (gestione di alberghi, villaggi albergo, villaggi turistici) che non avrebbero ad oggetto l'esercizio di funzioni, di servizi pubblici o comunque di attività per conto e nell'interesse, della p.a., o ad essa comunque riferibili. Per cui Milio Francesco Paolo, n.q. di amministratore, concorrendo alla realizzazione di un'iniziativa economica di carattere privato intestata esclusivamente alla società dalla quale dipende (soggetto giuridico autonomo, dotato di un proprio patrimonio), non ha mai partecipato all'esercizio di funzioni, servizi o compiti intestati o comunque riferibili al predetto ente. Da cui la giurisdizione del giudice ordinario;

c. in subordine, eccezione di incostituzionalità degli artt. 81, 82 e 83, comma 1, regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e degli artt. 13 e 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, norma, quest'ultima, confermata dall'art. 103, comma 2, Cost., in relazione allo stesso art. 103, comma 2, Cost., poiché “attraverso un ingiustificato ampliamento della nozione di “rapporto di servizio” (rapporto che, come osservato, richiede l'inserimento fattivo del privato nell'esercizio di una funzione o di un servizio pubblico) si attribuisce alla Corte dei conti una competenza giurisdizionale che la Costituzione attribuisce in via esclusiva al giudice ordinario.

Più in dettaglio si prospetta che vigente l'art. 103, c. 1 Cost. non è consentita al legislatore ordinario una generale e generica potestà di deroga al principio della unità della giurisdizione di cui all'art. 102 Cost., comma 1, secondo cui la funzione giurisdizionale deve essere esercitata, salve le eccezioni introdotte nella stessa Costituzione, dai magistrati ordinari (Corte cost., 11.3.1957, n. 41);

2.2 quanto al merito:

a. osserva che:

- il proprio assistito è stato convenuto in giudizio sulla scorta di specifici addebiti mossi nell'atto introduttivo del giudizio (pagine da 7 a 9 dell'atto di citazione del 6 giugno 2013) riferiti alla presentazione da parte dell'amministratore di Ecoturistica s.r.l di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà false, o comunque incongrue in relazione alle spese sostenute per opere e materiali;

- in ordine alla parte di finanziamento percepito la società beneficiaria del contributo ha richiesto e ottenuto l'erogazione della 1^a *tranche* di finanziamento dietro produzione di polizza fideiussoria (nr. 054/42/130367, stipulata con Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. – Agenzia di Monza, in data 06 aprile 2000), indipendentemente dalla dichiarazione sostitutiva prodotta dall'amministratore soltanto successivamente, fatto che esclude il nesso di causalità tra la condotta illecita addebitata al convenuto e il presunto danno;

- quanto alla seconda *tranche* del finanziamento, la dichiarazione sostitutiva prodotta dal convenuto si è limitata a riportare le decisioni assunte dall'assemblea dei soci (v., in particolare, delibera del 6

maggio 1999) relativamente alle modalità di aumento del capitale sociale;

- tutte le successive operazioni strumentali (apporto di mezzi propri al capitale sociale attraverso la sottoscrizione di cambiali da parte dei soci - cambiali, onorate a mezzo di bonifici bancari - e la successiva utilizzazione degli stessi titoli di credito per l'acquisto di beni aziendali) costituiscono attività in sé lecite, da cui l'ammissibilità dei costi di acquisto dei terreni e degli immobili necessari per la realizzazione del progetto;

b. ricorda, quindi, che il P.M. fa discendere la responsabilità del proprio assistito da alcune specifiche irregolarità riscontrate nel procedimento di finanziamento in quanto *“attraverso operazioni di false attestazioni relative alla consistenza patrimoniale delle società, ai fittizi aumenti di capitale da parte dei soci, alla reale consistenza delle opere eseguite nonché delle spese sostenute..(avrebbe) contribuito alla indebita percezione (da parte di Ecoturistica) e, quindi (alla) distrazione delle pubbliche risorse di che trattasi”*.

Ciò che viene imputato, pertanto, non è l'aver creato (a monte) falsamente i presupposti necessari per l'erogazione del contributo, bensì il fatto di avere operato illecitamente nella fase di esecuzione del rapporto concessivo;

c. nel richiamare gli argomenti e le ragioni sottese dal Giudice di prime cure alla imputazione al proprio assistito della realizzazione del danno, contesta che l'odierno appellante si è limitato a produrre dichiarazioni conformi alle determinazioni assunte dagli organi sociali

e alle vicende societarie e, dunque, non false, ed evidenzia che:

c.1 la compravendita di immobili e terreni acquistati dalle imprese CERASA s.r.l., C.A.G.I. Immobiliare s.r.l. e Azienda Agricola F.P. Milio di Gaetano e Luciano Milio, non è in contrasto con le norme che disciplinavano il bando relativo al finanziamento (non sussisterebbe l'unica ipotesi di inammissibilità delle spese relative alla compravendita tra due imprese in quanto all'atto della compravendita le imprese non si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile, né "nelle predette condizioni in relazione ad un medesimo altro soggetto").

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento (15/06/1999) la Ecoturistica s.r.l. annoverava come soci, ciascuno al 50%, soltanto i sig.ri Cono Zingales e Gaetano Donato, nessuno dei quali era socio delle imprese venditrici e, inoltre, tra le società contraenti non sussisteva alcuna forma di controllo o di semplice collegamento, sociale o contrattuale.

La composizione sociale di Ecoturistica s.r.l. è variata soltanto il 30.1.2002, cioè addirittura dopo la data (18/05/2001) di erogazione della prima quota di finanziamento;

c.2 i pagamenti in favore delle società venditrici degli immobili effettuati con cambiali che i soci avevano sottoscritto per incrementare il capitale sociale è legittimo posto che gli effetti dei relativi negozi giuridici si realizzano al momento dell'incasso dei titoli e la proprietà degli immobili si trasferisce immediatamente all'acquirente, in assenza di espressa riserva di proprietà fino al

pagamento degli effetti cambiari formulata in atti;

c.3 l'aumento del capitale sociale delle s.r.l. può essere effettuato con

il conferimento di titoli di credito, anche se non ancora scaduti,

espressamente assoggettati alla procedura di stima prevista dall'art.

2343 c.c.

Per cui i costi di acquisto dei terreni e degli immobili necessari per la

realizzazione del progetto erano ammissibili, anche se pagati con le

cambiali versate dai soci, per l'aumento del capitale sociale (cambiali,

peraltro, onorate dai debitori, in assenza di prova contraria);

c.4 le dichiarazioni prodotte a Interbanca s.p.a. per ottenere lo

svincolo della polizza fideiussoria non possono ritenersi

ideologicamente false sul piano dell'elemento oggettivo del reato

(mentre sul piano dell'elemento soggettivo non è stato dedotto e

dimostrato quale fosse stata nella specie la sua reale intenzione);

c.5 in ordine al ricorso allo strumento del contratto "chiavi in mano"

l'iniziativa adottata è legittima in quanto non preclusa o limitata da

alcuna normativa regolamentare (a partire dalla circolare n. 1039080

citata) che disciplinava il procedimento di finanziamento in questione

(6° bando l. 488 - turismo 1999);

c.6 non sussisterebbe alcuna irregolarità urbanistica degli immobili

coinvolti nella realizzazione del progetto - immobili regolarizzati e

struttura alberghiera in esercizio da anni - né la relazione Fintecna

richiamata dal P.M. esclude che un progetto possa essere finanziato

qualora preveda l'utilizzazione di immobili in corso di sanatoria.

Per cui la mancanza originaria del titolo edilizio o urbanistico non è

motivo di esclusione del progetto dalla procedura di finanziamento, e determina la perdita del finanziamento se i vincoli non sono rimossi;

c.7 analoghe considerazioni valgono per le spese di progettazione e studi che, se non necessarie alla realizzazione del progetto, possono essere escluse in sede di rendicontazione finale dalle spese ammissibili, e non precludono, a monte, la finanziabilità del progetto;

c.8 nessuna valenza ha il parere negativo sulla finanziabilità del progetto reso da Fintecna, incaricata dalla banca concessionaria, in quanto – come argomentato – tale atto sarebbe privo di fondamento giuridico. Assume in proposito che non può neppure essere utilizzato nel presente giudizio in mancanza di specifiche deduzioni e prove offerte al contraddittorio da parte della Procura contabile.

2.3 La Difesa contesta quindi la sentenza impugnata laddove è stata respinta la richiesta di dichiarare sussidiaria l'obbligazione dell'amministratore rispetto all'obbligazione principale di restituzione dell'intero finanziamento da parte di Ecoturistica s.r.l.

Deduce che l'obbligazione che grava sull'amministratore della società è di natura solidale (sia perché egli è chiamato a rispondere in virtù del rapporto organico che lo legava alla società, sia perché - ai sensi dell'art. 1, comma 5 ter, della l. n. 20 del 1994 - i concorrenti <<che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente>>), ma che ha carattere sussidiario rispetto all'obbligo principale di restituzione dell'intero finanziamento che incombe su Ecoturistica s.r.l.

Opererebbe, quindi, il principio della parziarietà dell'obbligazione

nascente da danno erariale, e la necessità che siano tenute distinte le posizioni dei singoli soggetti che hanno concorso alla produzione del danno. Ed ancora, l'ente finanziatore, revocando il provvedimento concessivo del contributo, è tenuto a richiedere alla società finanziata la restituzione dell'intera somma versata. Per cui alla relazione esistente tra obbligazione principale e sussidiaria sarebbe legato l'obbligo dell'Erario di seguire un ordine di escussione determinato.

2.4 Conclude chiedendo sia esercitato nella misura più ampia il potere riduttivo dell'addebito.

3. La difesa di Alessandro Matta, nell'appello incidentale:

a. propone motivi preliminari di impugnazione analoghi a quelli già richiamati dalla Difesa di Milio Francesco Paolo (cfr. punto 2.1), così come analoghi sono i motivi sottesi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, 82 e 83, comma 1, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, e degli artt. 13 e 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, norma, quest'ultima, confermata dall'art. 103, comma 2, Cost., in relazione allo stesso art. 103, comma 2, Cost indicata al punto 2.1, lett c);

b. quanto alla infondatezza nel merito dell'azione del P.M. nel richiamare gli specifici addebiti mossi nell'atto introduttivo del giudizio (pagine 9 e ss. dell'atto di citazione del 6 giugno 2013), e gli argomenti e le ragioni sottese dal Giudice di prime cure alla imputazione al proprio assistito della realizzazione del danno, contesta che:

- in ordine alla 1^a *tranche* del finanziamento che la società beneficiaria del contributo ha richiesto e ottenuto che l'erogazione è avvenuta a

seguito di produzione di polizza fideiussoria, indipendentemente dalla dichiarazione sostitutiva prodotta dall'amministratore soltanto successivamente, fatto che esclude il nesso di causalità tra la condotta illecita addebitata al convenuto e il presunto danno;

- il proprio assistito non avrebbe alcun rapporto (né lo avrebbe la Maina s.r.l.) con le imprese, persone fisiche o giuridiche, proprietarie degli immobili oggetto del contratto preliminare di compravendita del terreno ove effettuare il programma d'investimenti non sussistendo, al momento della cessione, le fattispecie descritte dall'art. 2359 c.c. e definite di "società controllate e società collegate" considerato che: # la Maina s.r.l. è stata costituita da soggetti che nulla hanno a che vedere dal punto di vista imprenditoriale con il "cosiddetto gruppo Milio", e che le altre società erano già esistenti e operative sul territorio da decenni; # non sussisterebbe alcuna interposizione dei soci fondatori della Maina s.r.l. per conto e nell'interesse di Luciano Milio, in quanto non suffragata in fatto ed in diritto da alcun elemento probatorio (in atti non si riscontra alcun elemento oggettivo che dia prova del collegamento).

Chiede che venga ammessa la prova testimoniale sulle circostanze articolate in calce all'atto di appello e con i testi ivi indicati;

c. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non sarebbero mendaci in quanto, contrariamente a quanto riferito dalla Guardia di Finanza nel rapporto, la legge 488/2010 richiedeva non già la titolarità degli immobili, quanto piuttosto la disponibilità degli stessi. Ricorda al fine che le dichiarazioni contengono soltanto l'affermazione di

disponibilità e non di titolarità;

d. l'affermazione circa la presunta falsità della perizia giurata del geom. Stella sarebbe errata in quanto la consulenza tecnica d'ufficio della Procura è stata realizzata molti anni dopo che i lavori erano stati eseguiti e, oltretutto, interrotti e non completati in una zona montagnosa ove le intemperie hanno in gran parte distrutto le opere compiute. Le opere, complesse, non sarebbero state completate proprio a causa dell'insorgere del procedimento penale;

e. la contestazione dell'impiego quasi integrale dell'importo di finanziamento ricevuto per € 688.051,75 in operazioni apparentemente non riconducibili alla realizzazione del progetto finanziato sarebbe smentita dal fatto che la *tranche* di acconto è stata utilizzata per l'investimento per mezzo di operazioni bancarie effettuate con assegni conto corrente, assegni circolari non trasferibili e bonifici bancari ed è seguito l'avvio dei lavori di realizzazione dell'opera (richiama la perizia del geom. Stella);

f. in ordine al ricorso allo strumento del contratto "chiavi in mano" l'iniziativa adottata è legittima in quanto non preclusa o limitata da alcuna normativa regolamentare (a partire dalla circolare n. 1039080 citata) che disciplinava il procedimento di finanziamento in questione (6° bando l. 488 – turismo 1999).

Inoltre, non vi è in atti alcuna dimostrazione tecnica e concreta del fatto che la realizzazione del progetto presentato da Maina non comportasse difficoltà realizzative tali da giustificare il ricorso al contratto chiavi in mano;

g. nessuna valenza ha il parere negativo sulla finanziabilità del progetto reso da Fintecna, incaricata dalla banca concessionaria, parere che, in quanto privo di fondamento giuridico, non può neppure essere utilizzato nel presente giudizio in mancanza di specifiche deduzioni e prove offerte al contraddittorio da parte della Procura contabile;

h. nessun elemento concreto di prova è stato fornito dalla Procura che si è limitata a rinviare genericamente agli atti del procedimento penale non allegati né prodotti, per cui la contestazione si fonderebbe su mere presunzioni e argomentazioni tratte dalle informative della Guardia di finanza. Anche l'impianto accusatorio in sede penale si basa su mere presunzioni e non già su elementi concreti;

i. non utilizzabile sarebbe la perizia del consulente informatico relativa a materiale sequestrato per il quale non è stato redatto alcun elenco, fermo restando che prima della rimozione dei sigilli, è emerso in fase di dibattimento che vi era stata una pluralità di manipolazioni degli elaboratori elettronici e gravi irregolarità tecnico – specifiche;

l. egualmente non utilizzabile sarebbe la perizia geom. Filippo Licandro, che ha concluso che i lavori riscontrati non potevano giustificare gli importi.

Si eccepisce che il tecnico nominato in sede di procedimento penale non avrebbe potuto per legge redigere la perizia di valutazione delle opere in quanto i geometri non possono progettare edifici in cemento armato (a meno che non si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinate alle industrie agricole e ciò

indipendentemente dal fatto che il calcolo del cemento armato venga affidato a un ingegnere o a un architetto) e la progettazione, direzione e vigilanza di costruzioni civili con strutture in cemento armato è attività riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi Albi professionali.

3.1 Infine la Difesa contesta la sentenza impugnata laddove è stata respinta la richiesta di dichiarare sussidiaria l'obbligazione dell'amministratore rispetto all'obbligazione principale di restituzione dell'intero finanziamento da parte della Società Maina s.r.l. con argomenti identici a quelli già indicati al superiore punto 2.3.

3.2 Conclude chiedendo sia esercitato nella misura più ampia il potere riduttivo dell'addebito.

4. La difesa di Ecotustica s.r.l., nell'appello incidentale:

4.1 preliminarmente eccepisce:

a. il difetto di giurisdizione del Giudice contabile in assenza di apposita normativa che sancisca l'assoggettabilità dei percettori di contributi pubblici alla giustizia contabile in quanto una società, anche qualora percepisca fondi pubblici, non persegue alcun interesse pubblico nello svolgimento della sua attività economica, ma esercita il proprio diritto di libera iniziativa economica, garantito dall'art. 41 Cost., in funzione di un proprio interesse.

Evidenza che:

- non sussiste alcun rapporto di servizio tra Ecoturistica S.r.l. e l'ente che ha erogato il contributo, né alcun interesse pubblico avendo l'appellante esercitato l'attività economica che rappresenta l'oggetto

sociale;

- l'erogazione del finanziamento crea un credito dell'impresa all'agevolazione. L'Amministrazione erogante non ha alcuna discrezionalità sulla erogazione e sussiste per effetto della concessione un diritto soggettivo azionabile/tutelabile dinanzi al giudice ordinario (competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere la restituzione degli importi erogati dovuti) o al più dinanzi al Giudice amministrativo (qualora l'Amministrazione adotti atti di revoca, decadenza o risoluzione per ritirare il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contribuente);

b. la nullità della sentenza in quanto "sono state proposte domande soggettivamente ed oggettivamente prive di connessione" (artt. 103 e 104 c.p.c. e art. 84 c.g.c. laddove il cumulo di domande proposte nello stesso procedimento giurisdizionale, civile o contabile, è consentito solo in presenza di un effettivo collegamento giuridico tra rapporti sostanziali diversi, collegamento che, nella specie, manca del tutto.

Al fine pone a sostegno motivazioni analoghe a quelle indicate dalla Difesa di Milio Francesco Paolo (cfr. punto 2.1);

4.2 nel merito deduce che:

a. a fronte della contestazione che l'Amministratore unico dell'epoca di Ecoturistica S.r.l., Sig. Francesco Paolo Milio, avrebbe reso di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà considerate non veritiere o, comunque, incongrue in ordine alle spese sostenute dalla Società

per opere e/o materiali inerenti la realizzazione della struttura finanziata:

- la prima *tranche* di finanziamento è stata erogata dietro presentazione della polizza fideiussoria assicurativa e prescindeva dalla dichiarazione sostitutiva, per cui non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra la condotta illecita contestata, il falso ideologico e il presunto danno;
- l'erogazione della seconda *tranche* è avvenuta nel rispetto della normativa di riferimento.

Contesta in proposito la rilevanza del parere reso dal Comitato tecnico consultivo del Ministero delle Attività produttive 2 ottobre 2001 n. 34 (pagg. 6-7) richiamato dal P.M. dal quale si evincerebbe unicamente che l'apporto di mezzi propri da parte dei soci per aumentare il capitale sociale è avvenuto attraverso la sottoscrizione di cambiali. Deduce in proposito che le spese relative all'acquisto degli immobili necessari per la realizzazione del progetto sono ammissibili anche se pagate con cambiali versate dai soci per l'aumento del capitale sociale, e ciò a prescindere da quando tali titoli avrebbero assunto rilevanza contabile, in quanto tale operazione non ha recato alcun danno all'ente erogatore del contributo;

b. gli argomenti sottesi dal PM alla contestazione sono infondati in quanto:

- la compravendita di immobili e terreni acquistati dalle imprese Cerasa s.r.l., C.A.G.I. Immobiliare s.r.l. e Azienda Agricola F.P. Milio di Gaetano e Luciano Milio, non è in contrasto con le norme che

disciplinavano il bando relativo al finanziamento (non sussisterebbe l'unica ipotesi di inammissibilità delle spese relative alla compravendita tra due imprese in quanto all'atto della compravendita le imprese non si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile, né "nelle predette condizioni in relazione ad un medesimo altro soggetto).

Fa rilevare in proposito che alla data di presentazione della domanda di finanziamento (15/06/1999) la Ecoturistica s.r.l. annoverava come soci, ciascuno al 50%, soltanto i sig.ri Cono Zingales e Gaetano Donato, nessuno dei quali era socio delle imprese venditrici. Inoltre, tra le società contraenti non sussisteva alcuna forma di controllo o di semplice collegamento, sociale o contrattuale. Infine, la composizione sociale di Ecoturistica s.r.l. è variata soltanto il 30.1.2002, cioè addirittura dopo la data (18/05/2001) di erogazione della prima quota di finanziamento;

- i pagamenti effettuati in favore delle società venditrici degli immobili effettuati con cambiali che i soci avevano sottoscritto per incrementare il capitale sociale è legittimo posto che gli effetti dei relativi negozi giuridici si realizzano al momento dell'incasso dei titoli e la proprietà degli immobili si trasferisce immediatamente all'acquirente, in assenza di espressa riserva di proprietà fino al pagamento degli effetti cambiari formulata in atti;

- l'aumento del capitale sociale delle s.r.l. può essere effettuato con il conferimento di titoli di credito, anche se non ancora scaduti, espressamente assoggettati alla procedura di stima prevista dall'art.

2343 c.c. Ne deriva che i costi di acquisto dei terreni e degli immobili necessari per la realizzazione del progetto erano ammissibili, anche se pagati con le cambiali versate dai soci per l'aumento del capitale sociale (cambiali, peraltro, onorate dai debitori, in assenza di prova contraria);

- quanto al ricorso allo strumento del contratto "chiavi in mano" l'iniziativa adottata è legittima in quanto non preclusa o limitata da alcuna normativa regolamentare (a partire dalla circolare n. 1039080 citata) che disciplinava il procedimento di finanziamento in questione (6° bando l. 488 – turismo 1999);

- non sussisterebbe alcuna irregolarità urbanistica degli immobili coinvolti nella realizzazione del progetto (immobili regolarizzati e struttura alberghiera in esercizio da anni), né la relazione Fintecna richiamata dal P.M. esclude che un progetto possa essere finanziato qualora preveda l'utilizzazione di immobili in corso di sanatoria. Per cui la mancanza originaria del titolo edilizio o urbanistico non è motivo di esclusione del progetto dalla procedura di finanziamento, e determina la perdita del finanziamento se i vincoli non sono rimossi;

- analoghe considerazioni varrebbero per le spese di progettazione e studi che, se non necessarie alla realizzazione del progetto, possono essere escluse in sede di rendicontazione finale dalle spese ammissibili, ma che non precludono, a monte, la finanziabilità del progetto.

5. Nelle conclusioni depositate in relazione all'appello principale ed agli appelli incidentali ed ai motivi cui sono affidati la Procura

Generale:

5.1 in relazione all'appello proposto da Milio Francesco Paolo:

a. contesta l'eccepita inammissibilità dell'azione di responsabilità per assenza dei presupposti di cui all'art 103 c.p.c. in relazione al cumulo delle domande ed al litisconsorzio facoltativo.

Evidenzia che quella prospettata è una interpretazione restrittiva che contrasta, da un lato, con la *ratio* dell'art. 103 c.p.c. volta a garantire la massima economia processuale attraverso la riunione in un unico contesto processuale di tutte le domande oggettivamente connesse tra di loro o che presuppongono la definizione di identiche questioni, e, dall'altro, con lo stesso dettato dell'art. 103 c.p.c., comma 1 che prevede che il nesso relazionale tra le cause promosse simultaneamente in un unico processo attenga alla comunità delle questioni di diritto e non anche alla comunità delle questioni di fatto.

Richiama in proposito l'istituto del c.d. litisconsorzio facoltativo e la differenza tra quello proprio (che si fonda sul vincolo di connessione materiale tra più cause per l'oggetto o per il titolo) e quello improprio (per il quale è sufficiente l'esistenza di un rapporto di mera affinità fra le cause, dato anche da un punto di diritto controverso la cui risoluzione è necessaria per la decisione, Sez. Riun. sent. n. 27/2018);

b. sul difetto di giurisdizione sottolinea che non si deve avere riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, ma alla natura del danno e degli scopi perseguiti.

Deduce, al fine, che qualora l'amministratore di un ente cui siano erogati soldi pubblici incida negativamente con le sue scelte sulla

realizzazione del programma finanziato, così determinando uno sviamento delle finalità tipiche perseguite, risponde del danno conseguenziale.

Ricorda in proposito che i soggetti privati che hanno percepito fondi pubblici e che hanno disposto della somma in modo diverso da quanto programmato sono responsabili in quanto tra la p.a. che eroga il contributo e chi lo riceve si instaura un rapporto di servizio (il beneficiario dell'importo erogato si inserisce nella realizzazione dell'obiettivo pubblico, Cass. sez. un. 4.10.2019 n. 24858).

Nella specie, l'erogazione di contributi avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa configura una ipotesi di danno erariale, e rientra nell'ambito della giurisdizione del Giudice contabile;

c. quanto alla infondatezza nel merito richiama l'esito delle indagini esperite da cui emerge la falsità delle dichiarazioni rilasciate da Milio Francesco Paolo con riferimento allo stato delle opere realizzate, alle spese sostenute, nonché allo stato di avanzamento del capitale versato, ed a cui consegue che appare provata la distrazione da parte della Ecoturistica s.r.l. dei fondi ottenuti, nonché l'elusione di quanto prescritto dalla legge per l'ottenimento del contributo ad opera di Milio Francesco Paolo.

In particolare, in relazione a quest'ultimo ed alle false attestazioni rese in ordine alla consistenza patrimoniale della società - che prima dell'ottenimento dei contributi aveva un saldo di conto corrente negativo e, quindi, inidoneo a far fronte alla realizzazione delle opere

– fa rilevare che la condotta tenuta è dolosa in quanto il Milio rappresentante legale della società non poteva non essere a conoscenza della cennata situazione bancaria e patrimoniale.

L'aver presentato, ciò nonostante, la domanda di ammissione alle agevolazioni costituisce prova di una condotta preordinata alla indebita percezione, circostanza che esclude che possa essere valutata la responsabilità del Milio come sussidiaria rispetto a quella della società;

5.2 in relazione all'appello incidentale proposto da Matta Alessandro, formula conclusioni identiche a quelle opposte alla Difesa di Milio Francesco Paolo (vedi **5.1, a. e 5.1, b.**) e, nel contempo, quanto ai motivi di impugnazione che attengono al merito, nel richiamare le indagini esperite e le false dichiarazioni rese (strumentali all'ottenimento del contributo) sottolinea che è emerso che la provvista derivante dalla prima *tranche* di finanziamento è stata destinata ad effettuare pagamenti che non attenevano al progetto finanziato e, tra questi, l'aumento di capitale della società Ecoturistica per l'importo di euro 100.000.

Ricorda in proposito che dalle indagini è emerso che:

- le due società, titolari di reciproche partecipazioni, all'interno del più ampio contesto organizzato da Milio Luciano, grazie anche all'ausilio di altre società a lui riconducibili, hanno preordinatamente posto in essere un sistema finalizzato alla indebita percezione di contributi pubblici, e alla conseguente distrazione degli stessi dalle finalità cui erano preposti;

- l'inconsistenza patrimoniale delle due società nonché l'inesistenza delle prescritte operazioni di aumento di capitale invece richieste nell'ottica del rilancio delle attività produttive in aree depresse.

Infine, proprio in relazione alle false attestazioni rese sulla consistenza patrimoniale della società che prima dell'ottenimento dei contributi aveva un saldo di conto corrente negativo - e quindi inidoneo a far fronte alla realizzazione delle opere - contesta al Matta di avere tenuto una condotta dolosa in quanto lo stesso, rappresentante legale della società, non poteva non essere a conoscenza della cennata situazione bancaria e patrimoniale.

L'aver presentato, ciò nonostante, la domanda di ammissione alle agevolazioni costituirebbe prova di una condotta preordinata alla indebita percezione, circostanza che esclude che possa essere valutata la responsabilità del Matta come sussidiaria rispetto a quella della società (tale prospettazione presupporrebbe una gradazione dell'elemento psicologico che in presenza di dolo non è configurabile);

5.3 quanto all'appello incidentale proposto da Ecoturistica:

a. in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione formula conclusioni analoghe a quelle relative al ricorso proposto da Milio Francesco Paolo (**vedi 5.1, b**);

b. a confutazione della eccepita inammissibilità del cumulo delle domande in assenza dei presupposti di legge, ripropone motivi analoghi a quelli indicati al superiore punto **5.1, a**).

Nel sottolineare, quindi, che nella specie si verte in ipotesi di litisconsorzio facoltativo proprio fa rilevare che tra le due cause esiste

una connessione oggettiva atteso che le due società sono state protagoniste di un unico disegno facente capo a Milio Luciano che, quale ideatore di un'organizzazione societaria utile a ricevere benefici pubblici, ha operato attraverso un sistema di pagamenti fittizi e false fatturazioni la distrazione dalle finalità per le quali i benefici erano stati concessi fino a farne perdere le tracce.

Chiarisce, quindi, che fra le due società c'era un rapporto di strumentalità nella realizzazione dell'illecito fermo restando lo stretto legame fra le stesse come dimostrato dal fatto che la Maina s.r.l. deteneva il 20% del capitale di Ecoturistica mentre quest'ultima deteneva il 49% del capitale sociale della Maina s.r.l.

c. in ultimo, quanto ai motivi di appello relativi al merito, ricorda l'esito delle indagini esperite, e che dalle stesse emerge che è dimostrato l'uso distorto che Ecoturistica s.r.l. ha fatto del contributo ricevuto a partire dalla realizzazione delle opere attraverso altra società (l'Olonese s.r.l.).

Richiama all'attenzione che ciò ha dimostrato l'incapacità patrimoniale e professionale di Ecoturistica s.r.l. a condurre a destinazione il progetto intrapreso. E ciò ferma restando l'esistenza di una contabilità parallela tesa ad occultare un disegno fraudolento mirata a disperdere la provvista ricevuto distraendola della finalità per la quale è stata erogata.

6. Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 25 maggio 2021 (presenti l'avv. Giuseppe Cozzo per Milio Francesco Paolo e Luigi Pietro Matta per Matta Alessandro) e rinviato all'udienza del 16 settembre 2021 ex

art. 196 c.g.c. per l'assenza del difensore di Ecoturistica s.r.l. appellante incidentale.

All'udienza del 16 settembre 2021 (presente l'avv. Basilio Milio per delega dell'avv. Alessandra Milio per Ecoturistica s.r.l. ed assenti l'avv. Giuseppe Cozzo e l'avv. Valentina Matta difensori di Milio Francesco Paolo e Matta Alessandro per l'adesione all'astensione dalle udienze indetta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo) il giudizio è stato rinviato all'udienza del 23 novembre 2021.

7. Alla odierna udienza dibattimentale l'avv. Giuseppe Cozzo, l'avv. Emanuele Miceli in sostituzione dell'avvocato Alessandra Milio ed il Pubblico Ministero hanno confermato le richieste contenute nei rispettivi atti scritti.

DIRITTO

1. *In limine* il Collegio:

- preso atto della regolarità della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione di udienza alla Maina s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* (rispettivamente in data 29 maggio 2020 e in data 15 luglio 2020 mediante Unep – Corte di Appello di Palermo, servizio postale e raccomandata A.R.) e della mancata costituzione, dichiara la contumacia della Maina s.r.l.;

- dispone la riunione dei giudizi per essere stati promossi tutti avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 156/2019 del 12 dicembre 2018 – 20 febbraio 2019.

2. La sentenza impugnata - in adesione alla prospettazione della

Procura regionale che ha contestato alle società Ecoturistica s.r.l. e Maina s.r.l. e ai rispettivi amministratori l'indebita percezione e l'irregolare utilizzazione delle prime *tranches* dell'importo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n.488, per la realizzazione di due villaggi turistici – perviene alla condanna degli odierni appellanti richiamando nella motivazione:

a. l'interdipendenza tra le società e tra le rispettive attività imprenditoriali accertata in sede penale (cfr. pag. 13 sent. appellata in cui si evidenzia che la Maina s.r.l. ha detenuto il 20% del capitale di Ecoturistica, mentre Ecoturistica ha detenuto il 49% del capitale sociale della Maina s.r.l.) “*dimostrata nei fatti, tale da giustificare la loro chiamata congiunta*” per la quale non è stata fornita idonea ed esaustiva confutazione da parte delle Difese, entrambe parti di un unico gruppo imprenditoriale facente capo alla “famiglia Milio”;

b. la realizzazione di operazioni di compravendita di immobili eseguite in violazione dell'art. 2359 c.c.;

c. l'improprio utilizzo di un contratto di appalto “chiavi in mano” di rilevante valore economico in relazione all'importo del contributo ottenuto in assenza dei presupposti che ne consentivano l'attivazione;

d. la constatazione che nell'ambito degli adempimenti preliminari all'ottenimento delle agevolazioni, e in occasione di quelli strumentali alla erogazione, sono state rese da soci e amministratori dichiarazioni mendaci;

e. l'accertata irregolarità nell'utilizzo dei finanziamenti conseguiti stante anche il ruolo della “L'Olonese s.r.l.” nella distrazione delle

somme dalle finalità originarie;

f. il riscontro che le risultanze delle acquisizioni documentali, degli accertamenti tecnici e delle verifiche istruttorie dimostrano univocamente la fondatezza delle contestazioni mosse agli appellanti;

g. la verifica che tutti i profili di illecito contestati hanno trovato ampio riscontro in sede dibattimentale dinanzi al Giudice penale intervenuto nella medesima fattispecie oggi in esame.

Il Collegio di prime cure ha quindi ritenuto:

- il danno eziologicamente riconducibile alle condotte delle due società convenute (per quanto di interesse nel presente giudizio Ecoturistica s.r.l.) e dei loro amministratori;

- in ordine al profilo soggettivo che ha connotato la gestione degli amministratori che essi hanno consapevolmente realizzato le operazioni e le attività finalizzate all'indebita percezione dei contributi pubblici.

3. Come appena fatto cenno, per le stesse vicende dedotte in giudizio dinanzi al Giudice contabile il Giudice penale è stato chiamato a pronunciarsi in ordine, tra gli altri, ai reati di cui all'art. 416, commi 1, 2, 3 e 5 c.p. con riferimento anche ai delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in frode alla legge 19 dicembre 1992 n. 488 ed al relativo regolamento esecutivo, ed ai connessi reati di falsità in atti.

Ne sono seguite diverse pronunce rese in tre diversi gradi di giudizio

- nel contraddittorio dibattimentale, e con ampio richiamo nelle motivazioni agli accertamenti tecnici esperiti - nelle quali è stata

operata l'analitica ricostruzione dei fatti delittuosi che hanno dato luogo alla contestazione oggi in esame (il richiamo è alla sentenza del Tribunale di Patti n. 30/2011 emessa a seguito di dibattimento ex art. 554 c.p.p., nonché alle sentenze della Corte di appello di Messina n. 2539/18 del 27 settembre 2018 – aprile 2019 e della Corte di Cassazione n. 37381/2020 del 18 novembre – 23 dicembre 2020).

4. Giusta il disposto dell'art. 101, comma 1, n.2 del c.g.c. vengono prese in esame le eccezioni preliminari proposte dalle Difese degli appellanti in ordine al difetto di giurisdizione del Giudice contabile, e alla nullità della sentenza impugnata per inammissibilità dell'azione di responsabilità amministrativa.

4.1 L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

a. Per la giurisdizione contabile depongono, in primo luogo, la natura e le finalità dello strumento finanziario di cui gli appellanti sono stati richiedenti e fruitori.

La legge n. 488/1992 detta la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive, ed è espressione di politiche statali di incentivazione di iniziative imprenditoriali funzionali a rilanciare l'attività produttiva delle aree svantaggiate del Paese. Opera attraverso l'erogazione di contributi in c/impianti a fondo perduto a imprese private nell'ambito di progetti di investimento organici a sostenere - tra le molteplici iniziative espressamente indicate e per quanto qui di interesse - il settore del turismo.

Gli stanziamenti – correlati al finanziamento e al rifinanziamento

dell'apposita dotazione finanziaria - sono avvenuti con diverse leggi finanziarie dello Stato.

Non è quindi revocabile in dubbio che i finanziamenti concessi e le somme erogate abbiano natura pubblica e, a fronte di quanto eccepito, che tale caratterizzazione determini la giurisdizione del Giudice contabile.

b. Ciò evidenziato le Difese eccepiscono che nella specie non sussisterebbe il rapporto di servizio che fonda la giurisdizione contabile.

L'eccezione proposta si fonda sulla circostanza che perché nella specie si possa ritenere intercorso un rapporto di servizio è necessario che il soggetto privato fruitore di contributi pubblici partecipi allo svolgimento di attività rientranti tra i compiti e le funzioni che l'ordinamento assegna all'ente pubblico.

Negli scritti difensivi si sostiene, quindi, che tale condizione sarebbe insussistente in quanto il contributo pubblico erogato è destinato a sostenere iniziative di esclusivo rilievo privato.

In altri termini, le attività finanziate non avrebbero ad oggetto l'esercizio di funzioni, di servizi pubblici o comunque di attività svolte in nome e per conto, o anche solo per conto e nell'interesse, della P.A., o ad essa comunque riferibili, da cui la giurisdizione del giudice ordinario.

La tesi difensiva non supera, tuttavia, il vaglio di una immediata considerazione: l'interesse pubblico proprio perseguito dal legislatore - chiaramente indicato nella stessa intestazione del provvedimento

legislativo - è operare attraverso una “disciplina organica” un intervento straordinario nel Mezzogiorno attraverso norme che agevolino le attività produttive gestite da privati e da realizzare in ambiti specificamente individuati [le agevolazioni in esame sono dirette alle imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate che operano nel settore turistico-alberghiero per la costruzione, ampliamento ed ammodernamento di strutture turistico alberghiere].

La *ratio* di tale opzione operativa è ulteriormente chiarita dalle previsioni che dettagliano l'intervento laddove si prescrive che le iniziative proposte dai privati devono essere organiche e funzionali alle finalità di legge e idonee a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici previsti.

Ciò premesso, è di immediata evidenza che le imprese che accedono a tali finanziamenti agiscono nell'interesse della P.A. che persegue tale (proprio) interesse, e che tale interesse proprio persegue assicurando ai soggetti selezionati le risorse necessarie. E in tale ottica li sottopone a una selezione preventiva e li assoggetta a precisi obblighi di risultato, lo stesso perseguito dal legislatore.

In tale contesto i soggetti beneficiari delle risorse pubbliche, se è vero che perseguono l'obiettivo di implementare la propria attività imprenditoriale e potenziare l'iniziativa commerciale privata, è altrettanto vero che assumono il ruolo di esecutori di un interesse proprio della P.A. che, a differenza di altre fattispecie canoniche (amministrazione della giustizia, difesa e sicurezza nazionale) coincide perfettamente con quello dell'impresa finanziata ed incaricata

dell'iniziativa.

Sotto altro profilo l'ammissione a finanziamento consegue alla realizzazione di una procedura comparativa di merito delle domande ad opera di istituti bancari delegati che agiscono in ottemperanza ad apposte prescrizioni (tra le altre circ. Ministero Attività Produttive n. 900315 del 14.7.2000; n. 972064 del 15.1.2003) l'inserimento dell'iniziativa all'interno di una graduatoria di merito formulata sulla base di specifici indicatori previsti dalla legge, anche in relazione alle diverse tipologie di interventi finanziati e agli ambiti (nel caso in esame turistico - alberghiero) in cui il proponente intende operare.

Ne deriva che non ogni iniziativa proposta ha titolo ad ottenere i benefici finanziari previsti dalla legge 488/1992, ma solo quelle che la stessa P.A. ritiene meritevoli di intervento finanziario perché strategiche per operare politiche di rilancio del territorio, a conferma ed in linea con la scelta dello strumento - imprenditoria privata - cui ha ritenuto opportuno fare ricorso il legislatore per perseguire i propri obiettivi di rilancio delle aree depresse del territorio nazionale.

In un tale contesto normativo, in definitiva, è il legislatore che con denaro pubblico per operare politiche (pubbliche) di crescita del territorio e di progressiva eliminazione di *gap* strutturali opta per il coinvolgimento diretto dell'imprenditoria privata la cui iniziativa (selezionata e finanziata) è mera modalità operativa per la realizzazione di un interesse indubitabilmente proprio della Pubblica amministrazione, di un obiettivo politico e di politiche di crescita del territorio attraverso l'avvio di un circuito virtuoso nei territori

interessati.

In altri termini ed in ordine alla fattispecie dedotta in giudizio - a differenza da quanto prospettato dalle Difese, ed in linea con quanto già statuito dal Legislatore - l'attività che rientra tra i compiti e le funzioni che l'ordinamento assegna allo Stato non è l'esercizio di attività turistico alberghiera, ma la predisposizione e l'utilizzo di strumenti che - al di là della peculiare attività che si intende svolgere - mirano a rilanciare l'attività produttiva delle aree svantaggiate del Paese.

Così operato l'inquadramento giuridico, è agevole rilevare che il Giudice della regolazione (Cass. SS.UU. sent. 16 maggio 2019, n. 13245 e ampia giurisprudenza ivi richiamata; ord. 7 gennaio 2020, n. 111) dopo avere indicate le motivazioni in ordine alla sussistenza del rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo ed i soggetti privati (*"...i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate"*) e una volta chiarito il presupposto che dà luogo alla illegittima percezione (*".. il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti in tema di erogazioni percepite sulla base di dichiarazioni non veritiere"*), evidenzia che *"..ai fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale conseguente alla illecita percezione di un contributo pubblico risulta decisiva la natura del*

danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza ne' la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, ne' il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato".

Orientamento costante che puntualizza ancora una volta (per tutte SS.UU. nn. 19086/2020, 7640/2020, 21871/2019, 486/2019, 10324/2016, 19891/2014) che “i contorni della relazione di servizio

costituente presupposto indefettibile della giurisdizione contabile su soggetti esterni alla P.A” sono “costantemente” individuati, tra gli altri:

a) “nell'attribuzione al soggetto privato esterno dell'incarico di svolgere, nell'interesse e con le risorse della P.A., un'attività o un servizio pubblico in sua vece e con suo inserimento nell'apparato organizzativo della stessa”;

b) “nella idoneità della relazione instauratasi tra privato ed ente pubblico a rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo, così da assumere la veste di vero e proprio agente dell'amministrazione, come tale tenuto ad osservare particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali cui l'attività amministrativa dell'ente, nel suo complesso, è preordinata”;

c) “nella irrilevanza del titolo della gestione dell'attività pubblica di cui il privato risulti investito....”; d) “nella conseguente ininfluenza della circostanza che le concrete modalità di svolgimento del servizio

rispondano a quelle rientranti negli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge per un determinato tipo di rapporto, oppure in tutto o in parte se ne discostino” (cfr. in ultimo SS.UU. sent. n. 2157/2021).

E che nella specie si configuri una relazione di servizio e si radichi la giurisdizione contabile non appare dubitabile operando il privato quale *longa manus* dell'Amministrazione per perseguire finalità costituzionalmente previste e proprie dello Stato e, nella specie, per operare lo sviluppo del territorio in cui le iniziative a finalità pubblica perseguite attraverso soggetti privati sono state espressamente previste dal legislatore (area depressa con un reddito medio pro capite per abitante inferiore a quello di zone vicine).

4.2 Ne consegue che - a differenza da quanto sostenuto negli scritti difensivi - nessun dubbio può sorgere in ordine alla insussistenza della paventata illegittimità costituzionale “*degli artt. 81, 82 e 83, comma 1, regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e degli artt. 13 e 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, norma, quest'ultima, confermata dall'art. 103, comma 2, Cost., in relazione allo stesso art. 103, comma 2, Cost”*, e della contestata attività di ampliamento della nozione di rapporto di servizio ad opera del Giudice della regolazione, essendo la fattispecie in esame pacificamente ascritta alla “materia di contabilità pubblica” ex art. 103, comma 2 cost. già da quando (andando oltre il concetto di rapporto di servizio di tipo funzionale, ed in relazione alle modalità di utilizzo da parte di un privato di contributi pubblici) è stato puntualizzato che “*il baricentro per discriminare la*

giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti” (cfr. SS.UU. ord. 4511/2006 con cui è stato avviato l’orientamento qui condiviso e ad oggi mai rivisitato dal Giudice della regolazione).

Peraltro, a ben vedere, non si tratta di un “ampliamento/superamento” del rapporto di servizio, ma di una evoluzione del concetto alla luce della profonda innovazione degli schemi di iniziativa che l’ordinamento mette a disposizione della P.A. per perseguire le proprie finalità, e del progressivo ampliamento dell’utilizzo di schemi di azione e modalità operative di perseguimento di finalità istituzionali e pubbliche di cui può servirsi in aggiunta a quello tradizionale dell’iniziativa diretta attraverso uffici e organi dello Stato apparato.

Per cui, ancorare la verifica della giurisdizione contabile all’accertamento dell’agire per finalità ritenute dal legislatore pubbliche (legge 488/1992 e interventi nelle aree depresse), e perseguite con risorse pubbliche da soggetti privati preventivamente selezionati, lungi dal costituire espressione di una illegittima interferenza di Giudici della regolazione con l’attività del legislatore è parametro di valutazione coerente con il dettato costituzionale specie allorquando la patologia dell’iniziativa del privato “*incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo*”, e laddove tale

incidenza “sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite” (cfr. SS.UU. ord. 4511/2006, cit.).

Ciò posto, l’indirizzo ermeneutico reiteratamente confermato – ferma restando la provenienza pubblica delle risorse finanziarie e la finalizzazione di tali risorse ad un obiettivo/programma di rilevanza pubblicistica – non innova né integra l’ambito della giurisdizione (normativamente delimitato), ma preso atto dell’evoluzione degli schemi di azione in disponibilità della P.A., e, in linea con l’ampliamento del novero degli strumenti di iniziativa, aggiorna il concetto di “rapporto di servizio”.

E lo fa muovendo dall’evidenza che il privato destinatario del finanziamento pubblico, quale esecutore dell’iniziativa a finalità pubblica, attua il programma di attività proprio della pubblica amministrazione, e, nel contempo, opera per il contestuale e non scindibile perseguimento del proprio interesse imprenditoriale.

Per cui, ferma restando la rilevanza della normativa richiamata dalle Difese al fine di decidere il giudizio in esame, il Collegio, nel riportarsi agli argomenti suindicati, ritiene non sussista la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità eccepita, non suscitando le modalità di indirizzo enucleate dal Giudice della regolazione in sede di verifica della giurisdizione alcun dubbio sulla legittimità costituzionale delle norme di cui le Difese prospettano la violazione.

4.3 Non fondata è, poi, l’eccezione di nullità della sentenza impugnata correlata alla contestata inammissibilità dell’azione del P.M. che

avrebbe chiamato in giudizio soggetti tra loro estranei in assenza di alcun vincolo utile a giustificare la loro chiamata in giudizio contestuale e congiunta.

Secondo tale prospettazione il Giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare in punto di diritto lo “*stretto legame sussistente tra le due società convenute e la stretta interdipendenza tra le loro attività*”.

Si deduce, al fine, che mancherebbero la connessione soggettiva ed oggettiva tra le domande proposte nei confronti di soggetti diversi (società di capitali e rispettivi amministratori) in assenza (cfr. artt. 103 e 104 c.p.c.; art. 84 c.g.c.) di identità, totale o parziale, di uno o più degli elementi necessari per l'individuazione del rapporto giuridico fatto valere in giudizio o della domanda giudiziale (parti del processo, *petitum, causa petendi*), di pregiudizialità/dipendenza tra rapporti sostanziali nonché, infine, di identità delle questioni di fatto o di diritto dalla cui soluzione dipende in tutto o in parte la decisione su ciascuna controversia.

4.3.1 Come già rilevato dal Giudice di prime cure (pag. 14 e ss. cui si rinvia per economia di esposizione), e condiviso dal Collegio, l'eccezione in esame è infondata in presenza da un lato del rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società, e, dall'altro, del legame tra le rispettive società, della stretta interdipendenza tra le attività societarie “*dimostrata nei fatti*” e della appartenenza delle società amministrate dagli odierni appellanti al reticolo di società riconducibili a Milio Luciano.

Ne è evidenza l'esistenza di una contabilità parallela intestata proprio

a Milio Luciano (rivenuta in sede di indagini penali e accertata, a differenza da quanto sostenuto dalla Difese, dai Militari della G.d.F.) dalla cui articolazione emergono le relazioni tra le società di cui gli odierni appellanti erano amministratori e l'esistenza di un contesto più ampio in cui hanno operato (oltre quelle oggi in giudizio) altre società che attraverso un intreccio di reciproche partecipazioni hanno palesato un sistema di imprese e società *“tutte fra loro formalmente indipendenti ma, di fatto, interconnesse grazie alla nomina fittizia di amministratori, soci e legali rappresentanti, tutti di fiducia del Milio Luciano”* (cfr. pag. 14 sentenza appellata, ma anche sentt. Tribunale di Patti n. 30/2011, Corte di Appello di Messina n. 2539/2018, Cassazione n. 37381/2020).

L'accertato contesto di intrecci e relazioni tra società (sempre confermato in sede penale) trova poi ulteriore conferma nell'esistenza di un unico centro di controllo comune alle due società, e rispetto al quale gli amministratori oggi appellanti hanno assunto il ruolo di meri esecutori della volontà di un *dominus* esterno alle società, regista delle complesse iniziative finalizzate ad ottenere pubbliche risorse.

4.3.2 Che la ricostruzione operata nella sentenza appellata non possa essere oggetto di alcuna censura risulta anche dal raffronto con le conclusioni cui è giunto il Giudice ordinario nel parallelo giudizio penale per i medesimi fatti nei confronti, tra gli altri, anche degli odierni appellanti, che conferma il ruolo strumentale delle società di cui gli appellanti Milio e Matta erano amministratori nella realizzazione di un unico e articolato disegno criminoso in cui ogni

soggetto coinvolto (persona fisica o soggetto societario) ha concorso a realizzare la gestione illecita dei fondi erogati.

Ora, fermo restando il libero ed autonomo apprezzamento da parte del Giudice contabile degli esiti della istruttoria compiuta dinanzi al giudice penale (soggetta al contraddittorio dibattimentale), e delle conclusioni riportate nella sentenza che definisce il primo grado di giudizio, in ordine alle eccezioni formulate dalle Difese sull'assenza di una attività istruttoria operata dal Pubblico ministero - e alla censura mossa sul punto alla sentenza appellata - deve essere ribadito che (ex plurimis I Centrale Appello n. 345/2021) gli elementi di valutazione *“derivati dalle indagini penali ...vengono in rilievo non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c..”*.

Nel fare riferimento all' esistenza di un *“regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto”* (si sancisce la natura vincolante laddove si sia in presenza di sentenza penale passata in giudicato, non vincolante in altri casi - comprese le ipotesi di sentenze pregiudiziali o preliminari - ma pur sempre, legittimamente, possibile oggetto di autonoma e motivata valutazione) si è correlata la prerogativa ex artt. 115 e 116 c.p.c., *recte* artt. 94 e 95 del c.g.c. alla necessità che sia fornita una *“adeguata motivazione (da ultimo Cass. n. 626 del 2016;*

Cass. n. 840 del 2015), che evidenzi il percorso logico e giuridico che .. ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie” (cfr. III Sez. App., sent. n. 21/2021)”.

E ciò a fronte dell’ammissibilità del processo contabile delle cd. prove atipiche (o innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito), e rilevato che non sussiste nell’ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, così come evidente dal testo dell’art. 94, comma 4 del c.g.c. In tal senso – come stigmatizzato nella sentenza appellata – rivestono oggettiva rilevanza per la valutazione (*recte*, ai fini della motivazione della rilevanza che il giudice deve rendere esplicita) le dettagliate risultanze probatorie passate – si ribadisce – al vaglio del dibattimento penale, tutte oggetto di specifica disamina nel primo grado di giudizio e di sostanziale conferma nei successivi gradi di giudizio.

E ciò, si badi bene, anche se il giudizio penale si è concluso con sentenza d’estinzione per prescrizione del reato in quanto, se anche tale sentenza non fa stato quale sentenza penale di condanna dell’imputato, non ha comunque natura di sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129, c. 2 c.p.p.

In proposito va evidenziato che:

a) il Giudice penale di prima istanza (Trib. Patti, sent. n. 30/2011) ha reso pronuncia di condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe aggravate ai danni dello Stato (e connessi reati di falso e

malversazione) per la percezione di erogazioni pubbliche in frode alla legge n. 488 del 1992 concesse per opere nel settore turistico-alberghiero, ritenendo che anche gli odierni appellanti avessero attivamente operato all'interno di un reticolo di società - aventi solo apparentemente autonomia giuridica e patrimoniale, ma in realtà confluenti in un unico centro di interesse, facente capo alla famiglia Milio e, in particolare, a Milio Luciano (e al figlio Milio Francesco Paolo) di cui si è accertato il ruolo preminente di organizzatore - attraverso le quali erano riusciti a percepire indebitamente il finanziamento pubblico;

b) nel successivo grado di giudizio la Corte di appello di Messina (sent. n. 2539/2018), nel riformare parzialmente la sentenza e nel dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati accertati in primo grado (anche del reato di associazione per delinquere), ha tuttavia:

- in limine, richiamato la "condivisibile motivazione aderente alle risultanze istruttorie" del Tribunale di Patti che nel fare "corretta applicazione dei principi di diritto" ha "ritenuto provata l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche in frode alla legge 19 dicembre 1992 n. 488, nonché di reati di falsità in atti, di malversazioni in danno dello Stato e di altri delitti contro la pubblica amministrazione, con a capo Milio Luciano (deceduto) e con il figlio di questi Milio Francesco Paolo nel ruolo di organizzatore e promotore (essendo Milio Sergio deceduto e Milio Gaetano considerato un mero partecipe), a cui partecipavano altri familiari ed altre persone

legate alla famiglia Milio da rapporti di parentela o di lavoro”;

- puntualizzato, quindi, che *“più in particolare, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che numerose società costituite da tali ultimi soggetti e tra loro collegate - pur dotate di autonomia giuridica e patrimoniale - non avevano altro scopo se non quello di far conseguire alla famiglia Milio le sovvenzioni pubbliche previste dalla legge n. 488/1992 per l'agevolazione delle attività turistico- alberghiere (volendo i Milio realizzare un complesso alberghiero a Capo d'Orlando denominato "La mia Valle"), sovvenzioni che ottenevano in tutto o in parte pur non possedendo i requisiti previsti dalla legge e commettendo i vari reati-fine indicati”;*

- chiarito che la pronuncia di intervenuta prescrizione è stata resa previa verifica (ex art. 129, comma 2 c.p.p.) dell'inesistenza di una evidente prova liberatoria (la prova della innocenza non risultava *ictu oculi*), e concluso specificando espressamente che *“... nella specie la prova dell'innocenza degli imputati non è evidente, come implicitamente si desume anche dalle varie questioni delineate negli atti di appello...”;*

c) anche la successiva pronuncia della Corte di Cassazione – cui, tra gli odierni appellanti, si era rivolto solo Milio Francesco Paolo dolendosi della declaratoria di prescrizione di tutti i reati contestati (associazione per delinquere e altri già dichiarati prescritti in primo grado), nel ribadire che in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione

del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, ha concluso:

- sottolineando che *“nessuna delle deduzioni difensive consente a questa Corte di constatare senza i dovuti approfondimenti l'asserita ma per nulla evidente estraneità degli imputati alla perpetrazione delle condotte illecite contestate, ove si tenga conto della conforme descrizione operata dai giudici di merito dei precedenti gradi a proposito della esistenza conclamata sia del reticolo di società facenti capo alla famiglia Milio, sia del fatto che tra dette società, solo apparentemente autonome, esistessero delle cointeressenze rilevanti ex art. 2359 cod. civ. che avrebbero dovuto impedire le intersezioni contrattuali tra le medesime al fine di percepire indebite erogazioni pubbliche, ottenute attraverso la commissione anche di una serie di reati di falso contestati a ciascuno dei ricorrenti e secondo un ripetitivo e collaudato schema che, in uno ai rapporti di stretta parentela tra gli imputati, hanno condotto alla formulazione della imputazione associativa sub capo A), ritenuta sussistente dal Tribunale al di là del fatto che anche questo reato fosse da dichiarare prescritto per i partecipi (ma non per l'organizzatore Milio Francesco Paolo) fin dal primo grado (cfr. la data di prescrizione indicata a fg. 6 della sentenza impugnata, che tiene conto dei periodi di sospensione)”*;

- rimarcando che *“la sentenza del Tribunale, cui la Corte di Appello rinvia per relationem condividendone il contenuto, individua singolarmente, per ogni reato-fine, le specifiche operazioni fraudolente*

(fgg. 22-46 della sentenza del Tribunale), la cui insussistenza necessiterebbe di una profonda rivisitazione di merito delle emergenze processuali, operazione sempre inibita al presente giudizio specialmente in forza della declaratoria di non doversi procedere per prescrizione”.

In altri termini l'esistenza di un reticolo di società (tra le quali l'odierna appellante) che operano attraverso i loro amministratori (gli appellanti Milio e Matta) appare accertato in sede penale e non è mai stata messa in dubbio né dal Giudice di appello né dalla Corte di cassazione che, in ultimo, richiama come fatto storico che le società fossero solo apparentemente soggetti autonomi, ma che in realtà facessero capo alla “famiglia Milio”, non avendo altro scopo se non quello di far percepire le sovvenzioni pubbliche previste dalla legge n. 488/1992 per l'agevolazione delle attività turistico- alberghiere in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

4.3.3 A fronte delle superiori premesse, il Collegio ritiene non sussista l'invocata nullità della citazione per assenza di connessione soggettiva e oggettiva.

È stato - in ultimo - ribadito che (cfr. (Corte dei conti, SS.UU. sent. n. 27/2018) la ratio dell'art. 103 c.p.c. “è volta a garantire la massima economia processuale attraverso la riunione in un unico contesto processuale di tutte le domande oggettivamente connesse tra loro o che presuppongono la definizione di identiche questioni, evitando così la pronuncia (su dette domande e questioni) di più sentenze difformi e/o contrastanti”, laddove l'ultima parte dell'art. 103, primo comma,

c.p.c., *“prevede che il nesso relazionale tra le cause promosse simultaneamente in un unico processo concerna la semplice comunità delle questioni in diritto, non anche di quelle in fatto”*, e fermo restando che *“il litisconsorzio facoltativo può anche non fondarsi su un vincolo di connessione materiale fra più cause per l’oggetto o per il titolo (cd. litisconsorzio facoltativo proprio), essendo sufficiente l’esistenza di un rapporto di mera affinità fra esse, dato anche da un punto di diritto controverso la cui risoluzione sia necessaria per la decisione (cd. litisconsorzio facoltativo improprio)”*.

Ciò premesso, il Collegio rileva che ai fini dell’inquadramento dogmatico, l’iniziativa della Procura contabile è da ricondursi nell’ambito del c.d. litisconsorzio facoltativo improprio che se non richiede la piena comunanza di elementi di identificazione dell’azione – che possono quindi essere diversi sia per il titolo che per l’oggetto – sottende alla chiamata in giudizio l’esistenza di domande collegate dalla compresenza di identiche questioni (di fatto e di diritto) delle quali, anche soltanto per palesi ragioni di opportunità pratica, è consigliata la trattazione nello stesso processo.

Circostanza che è palese nella specie, non tanto e non soltanto sulla scorta delle argomentazioni di fatto surrichiamate (la riconduzione delle operazioni societarie poste in essere dagli amministratori al medesimo disegno fraudolento ed il rapporto di immedesimazione organica dell’amministratore con la società), ma anche nell’evidenza, che sotto il profilo soggettivo è documentalmente comprovato l’unico disegno illecito perseguito - comune agli amministratori appellanti e

alle rispettive società amministrate - attraverso l'attività di richiesta, percezione e sviamento dalle finalità vincolate dei finanziamenti formalmente relativi alla costruzione di differenti strutture, a fronte dell'esistenza di una reciproca interferenza nei rispettivi affari riconducibile alla presenza di un *dominus* esterno alle società, e vertice decisionale unico di tutte le iniziative.

Conclusione cui il Collegio perviene anche (e soprattutto) alla luce della documentata cointeressenza nella realizzazione delle opere di altre società esterne - in primo luogo "L'Olonese" - tutte, comunque, come quella appellante, facenti capo alla "Famiglia Milio" e a Milio Luciano, e tutte unite dal vincolo di essere strumentali al conseguimento dell'illecito ed alla distrazione dei finanziamenti ricevuti dallo scopo cui erano destinati per legge.

Per cui la connessione tra le posizioni dei legali rappresentanti appellanti e delle rispettive società amministrate (Ecoturistica s.r.l. e Maina s.r.l.) che consente la connessione delle domande e un'unica azione erariale trova piena legittimazione nella identità delle questioni di fatto richiamate a sostegno delle contestazioni mosse ad amministratori e società, e nella reciproca pregiudizialità/connessione delle stesse in quanto l'esame di ognuna delle singole posizioni processuali dedotte in giudizio è fase necessaria e connessa dell'iter logico/procedurale che conduce alla decisione sulla posizione dell'altra.

5. Quanto al merito, nel fare riferimento alle condivise determinazioni della Sezione territoriale - che qui si intendono

integralmente riproposte per economia di esposizione [cfr. la puntuale e dettagliata ricostruzione: **a.** del sistema di reciproche partecipazione nel capitale delle Società appellanti (pag. 13 sentenza appellata); **b.** del ruolo della “L’Olonese s.r.l.” (pag. 17 sentenza appellata in cui si evidenzia che la società “è risultata essere *totalmente priva di mezzi e di personale*”) preposta ad emettere fatture a favore delle società percettrici di contributi pubblici; **c.** dell’aumento di capitale di Ecoturistica s.r.l. strumentale ad ottenere la 2^a tranche di finanziamento realizzato con provvista proveniente dal c/c postale intestato alla Cerasa s.r.l, alimentato a sua volta anche con contanti versati dal Milio Luciano (pagg. 20 e 21 sentenza appellata)] - tratte dalle approfondite risultanze investigative della Guardia di Finanza, il Collegio osserva che nessuna delle deduzioni difensive formulate in atti coglie nel segno.

E ciò a fronte dell’autosufficienza del compendio probatorio, all’evidenza del disegno criminoso che ne emerge e del ruolo svolto dagli amministratori.

5.1. La Difesa di Milio Francesco Paolo motiva la richiesta di riforma della sentenza appellata sostenendo che:

a) *la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà mendace dell’amministratore di Ecoturistica s.r.l. non avrebbe avuta alcuna influenza sulla erogazione del finanziamento in quanto:*

a.1 *l’erogazione della 1^a tranche di finanziamento sarebbe conseguita alla produzione di polizza fideiussoria (nr. 054/42/130367, stipulata con Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.a. – Agenzia di Monza, in*

data 06 aprile 2000) circostanza che escluderebbe il nesso di causalità tra la condotta illecita addebitata al Milio e il presunto danno poiché l'erogazione della 1^a tranche di finanziamento è avvenuta in conseguenza della mera presentazione della polizza fideiussoria e dunque indipendentemente dalla dichiarazione sostitutiva prodotta dall'amministratore soltanto successivamente, in sede di richiesta di svincolo della cauzione;

a.2 per l'erogazione della 2^a tranche di finanziamento la dichiarazione sostitutiva prodotta dal convenuto si sarebbe limitata a riportare le decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

In proposito il Collegio osserva che:

- in ordine al punto **a.1** va richiamato il più ampio contesto in cui l'erogazione della prima tranche è avvenuta.

Nell'ampia e dettagliata ricostruzione operata dal Giudice di prime cure (pagg. 14 e ss sent. appellata) è puntualmente riportato che per ottenere il contributo i soci e l'amministratore hanno sottoscritto dichiarazioni - rese con la contestuale assunzione di responsabilità penale in ordine al contenuto di quanto dichiarato - per attestare la sussistenza dei requisiti strumentali all'accesso al finanziamento e, tra gli altri, l'avvenuto adempimento dell'obbligo di versare le somme relative all'apporto di proprio capitale prescritto *quale conditio sine qua non* per l'erogazione del finanziamento a conferma della capacità patrimoniale dell'impresa.

Ne è seguita l'erogazione della prima tranche di contributo in data 18 maggio 2001 (euro 1.180.382,90) mentre dagli accertamenti eseguiti

dai Militari della G.d.F è emerso che:

- fino a qualche giorno prima di tale erogazione - e, segnatamente, al 15 maggio 2001 - il saldo contabile del conto corrente intestato alla Ecoturistica s.r.l. risultava essere negativo per un importo di euro 38.063,57, palese indice di non affidabilità per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, e elemento di prova che attestava l'insussistenza delle condizioni per l'erogazione (dichiarate nelle forme di rito che rendono le dichiarazioni mendaci penalmente rilevanti);
- l'aumento di capitale attestato dal legale rappresentante Milio Francesco Paolo è consistito in una promessa di pagamento - sottoscrizione di cambiali - e non è stato assicurato con il versamento effettivo di somme di denaro.

Le indagini hanno quindi documentato che:

Milio Francesco Paolo ha reso dichiarazioni di contenuto falso che hanno concorso alla elusione delle prescrizioni di legge;

la banca concessionaria a fronte di tali dichiarazioni ha formulato la relazione che attestava l'adeguata disponibilità delle risorse cui è seguita l'erogazione della 1^a *tranche* del finanziamento.

Inoltre, è evidente in atti - in particolare dalla sequenza temporale degli stessi puntualmente indicata nella sentenza appellata (pag. 15

e ss) - che il procedimento di erogazione della 1^a *tranche* di finanziamento avviato a seguito di dichiarazioni false, era certamente

in corso quando il Milio ha chiesto lo svincolo della polizza fideiussoria e, al fine, ha reso ulteriore dichiarazione mendace in ordine

all'importo delle spese che si è attestato essere state sostenute per la

realizzazione delle opere. La garanzia richiesta e prestata era, infatti, funzionale a dare certezza della realizzazione dell'opera che con l'anticipazione la Società era obbligata a realizzare, e lo svincolo della garanzia, comportando la definitiva rinuncia del soggetto beneficiario, presupponeva il corretto impiego delle somme finanziate da attestare attraverso la dimostrazione dello stato d'avanzamento dei lavori o, comunque, dando prova che le somme erano state correttamente destinate alla realizzazione dell'opera.

Di contro, emerge in atti che le spese dichiarate sono risultate non sostenute o sostenute a costi "gonfiati" (nella sentenza appellata è puntualmente delineato il ruolo della società "L'Olonese s.r.l." che, pur priva di mezzi propri tanto da commettere la realizzazione delle opere a terzi, e, nonostante ciò destinataria del contratto di appalto chiavi in mano, ha emesso fatture gonfiate o per operazioni inesistenti).

Da tutto ciò emerge che la 1^a *tranche* di finanziamento è stata erogata a seguito di dichiarazione mendace del Milio resa sia in fase di captazione del finanziamento, sia successivamente in sede di svincolo della cauzione;

- quanto al punto **a.2** anche la dichiarazione resa dal Milio per l'erogazione della 2^a *tranche* aveva contenuto mendace.

E' stato accertato, infatti, che il prescritto aumento di capitale richiesto a garanzia della solidità dell'impresa destinataria del finanziamento è stato deliberato con modalità elusive delle prescrizioni contenute nella legge di riferimento (L. n. 488/1992), e

ha concorso a determinare l'assenza delle condizioni finanziarie minime necessarie in capo alla Società beneficiaria per accedere ai finanziamenti richiesti (apporto effettivo di capitali propri all'impresa destinataria del finanziamento per la copertura finanziaria del programma di investimenti).

La circostanza che l'amministratore si sia limitato a *"riportare le decisioni assunte dall'assemblea dei soci (v., in particolare, delibera del 6 maggio 1999) relativamente alle modalità di aumento del capitale sociale"* (cfr. pag. 11 atto di appello) non appare in alcun modo decisiva in considerazione del ruolo dell'appellante nella realizzazione del complesso disegno criminoso attestato in capo al Milio Luciano, padre, ruolo che – assente ogni prova contraria – comporta la piena conoscenza della non veridicità delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione della società Ecoturistica s.r.l..

E ciò, comunque, fermo restando che riportare in dichiarazione le determinazioni del consiglio di amministrazione della società assunte in elusione/violazione del dettato normativo non solo non esime da responsabilità l'amministratore autore della dichiarazione ma, semmai, ne connota maggiormente la personale responsabilità, nell'evidenza della cointeressenza del dichiarante nella realizzazione dello sviamento delle risorse;

b) *non è fondata la contestazione di avere operato illecitamente nella fase di esecuzione del rapporto concessivo poiché avrebbe prodotto dichiarazioni conformi alle determinazioni assunte dagli organi sociali e alle vicende societarie e, quindi, non false. Per cui non sarebbero*

censurabili le operazioni di compravendita di immobili e terreni acquistati dalle imprese CERASA s.r.l., C.A.G.I. Immobiliare s.r.l. e Azienda Agricola F.P. Milio di Gaetano e Luciano Milio che non sarebbero in contrasto con le norme che disciplinavano il bando relativo al finanziamento in quanto tra le società contraenti non sussisteva alcuna forma di controllo o di semplice collegamento, sociale o contrattuale.

Fermo restando quanto già indicato al superiore punto **a)** sulla responsabilità dell'amministratore che ha reso dichiarazioni mendaci così concorrendo all'obiettivo di eludere/violare il dettato normativo, sulla eccepita assenza di collegamento tra società o di alcuna forma di controllo reciproco, il Collegio richiama quanto già evidenziato in relazione alla partecipazione della Ecoturistica srl (e della Maina srl di cui era amministratore l'odierno appellante Matta Alessandro) al sodalizio criminoso facente capo alla "famiglia Milio" (hanno operato all'interno di "un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche in frode alla legge 19 dicembre 1992 n. 488..... con a capo Milio Luciano (deceduto) e con il figlio di questi Milio Francesco Paolo nel ruolo di organizzatore e promotore", cfr. Corte di appello di Messina, sent. n. 2539/2018 cit.) e alla presenza di un unico centro decisionale e di controllo ricondotto a Milio Luciano.

Realtà documentali non confutate in atti che, oltre al dato formale delle partecipazioni societarie incrociate risultanti dagli atti societari

– peraltro richiamate anche dalla Difesa, anche se per sottolinearne la differente decorrenza, e, comunque, indice del contestato collegamento - costituiscono prova del già richiamato reticolo di società riconducibili alla famiglia Milio e dell'unico centro di controllo sulle stesse (Milio Luciano come evidente dalla contabilità parallela in suo possesso rivenuta dai Militari delle G.d.F.) che smentisce la attendibilità concreta del dato cartolare richiamato dalla Difesa e riportato nei libri sociali;

c) i pagamenti effettuati in favore delle società venditrici degli immobili con cambiali che i soci avevano sottoscritto per incrementare il capitale sociale sarebbero legittimi in considerazione della circostanza che la proprietà degli immobili si trasferisce immediatamente all'acquirente, in assenza di espressa riserva di proprietà.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di un argomento che invece che confermare la legittimità dell'iniziativa, fornisce chiari elementi di valutazione a confutazione della regolarità dell'operazione.

Occorre al fine muovere dalla considerazione che lo schema contrattuale che prevede nella compravendita di immobili l'immediato trasferimento della proprietà di un bene (effetto reale del contratto) a fronte di un pagherò cambiario (obbligo ad un pagamento futuro), se è ipotesi scolasticamente possibile, prevede che il cedente/venditore riceva come prezzo dell'alienazione l'assunzione dell'obbligo del cessionario di effettuare il pagamento.

Per cui il trasferimento del bene immobile avviene formalmente, immediatamente e definitivamente mentre il pagamento del prezzo è

rimandato ad un momento successivo e, qualunque sia l'esito dell'adempimento dell'obbligo, non incide sull'avvenuto trasferimento che è quindi definitivo e non suscettibile - in assenza di lacuna clausola di garanzia alla retrocessione del bene - di subire gli effetti del mancato pagamento.

Tale schema di trasferimento della proprietà - certamente non canonico, rischioso e, pertanto, poco plausibile nella realtà (chi trasferisce la proprietà perde la garanzia reale e assume la titolarità di un credito) - appare essere nella specie in esame al Collegio, proprio alla luce delle accertate cointeressenze delle Società riconducibili alla famiglia Milio allo sviamento delle risorse finanziate dallo scopo originario, l'indice evidente e immediato di tale cointeressenza, *recte* della richiamata unicità dell'intento illecito di alienante ed acquirente.

A ben vedere, quindi, l'impiego di titoli cambiari assume nella fattispecie in esame non solo il ruolo di strumento di elusione dei vincoli originari per l'accesso alla procedura di finanziamento laddove utilizzato per operazioni relative al capitale sociale, ma, con altrettanta evidenza, è espressione evidente della presenza di un comune centro di controllo cui è riconnessa la garanzia del pagamento degli effetti cambiari, contesto che per la costruzione verticistica e la riferibilità della titolarità della ideazione/realizzazione ad un unico soggetto legittima l'affidamento dell'alienante e, di fatto, garantisce e/o giustifica l'utilizzo di effetti cambiari (titoli di credito).

In altri termini, la paventata legittimità dello strumento non si concilia con l'evidente illegittimità del fine di distrarre i finanziamenti dallo

scopo originario, e appare, anzi, espressione della solidità del vincolo criminoso e della unicità del centro decisionale, unico contesto in cui una mera promessa di pagamento (tale è un effetto cambiario) può costituire controprestazione di una cessione di un bene immobile in proprietà;

d) *l'aumento del capitale sociale delle società a responsabilità limitata può essere effettuato con il conferimento di titoli di credito espressamente assoggettati alla procedura di stima prevista dall'art. 2343 c.c.*

Anche tale prospettazione - che privilegia l'aspetto formale della legittimità/possibilità di procedere all'aumento del capitale sociale attraverso il conferimento di titoli di credito - non assume valenza decisiva alla luce del contesto in cui l'iniziativa assunta è maturata, delle modalità apparentemente (formalmente) lecite e, di contro, delle finalità illecite cui era finalizzata.

Da quanto accertato l'iniziativa di procedere all'aumento di capitale conferendo al patrimonio societario titoli di credito è funzionale allo scopo illecito, ed è concretamente assunta con finalità elusive delle prescrizioni di legge e, di fatto, in frode alla legge.

In altri termini, quella realizzata attraverso l'utilizzo di effetti cambiari, è fattispecie che se, in linea di principio, ha fatto uso di uno strumento in se lecito e funzionale alla causa/finalità voluta dal legislatore, ha in realtà asservito lo strumento (lecito) allo scopo (non lecito) di ottenere il finanziamento altrimenti non erogabile, operando così la concreta elusione delle prescrizioni poste a garanzia del buon

fine della erogazione concessa;

e) *le dichiarazioni prodotte a Interbanca s.p.a. per ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria non possono ritenersi ideologicamente false sul piano dell'elemento oggettivo del reato (mentre sul piano dell'elemento soggettivo non è stato dedotto e dimostrato quale fosse stata nella specie la sua reale intenzione).*

Tale tesi, tuttavia, appare smentita dalle risultanze dell'accertamento penale da cui emerge il fine illecito delle dichiarazioni strumentali al disegno criminoso funzionale alla percezione delle indebite contribuzioni;

f) *l'iniziativa in ordine alla scelta di operare attraverso lo strumento del contratto "chiavi in mano" è legittima in quanto non preclusa o limitata da alcuna normativa regolamentare (a partire dalla circolare n. 1039080 citata) che disciplinava il procedimento di finanziamento in questione (6° bando l. 488 - turismo 1999).*

Sul punto è appena il caso di osservare che, in violazione da quanto prescritto - e, segnatamente, della necessità che per accedere alla prerogativa del "contratto chiavi in mano" ricorresse il presupposto della particolare complessità tecnica nella realizzazione del progetto finanziato - non è stata fornita dalle Difese alcuna idonea dimostrazione né dell'elevato grado di difficoltà progettuale delle iniziative da realizzare, né della particolare complessità nella realizzazione della progettualità finanziata.

Nessun richiamo viene operato, ad esempio, all'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto ed alla prevalenza rispetto

all'importo complessivo dei lavori, né tantomeno viene dettagliata la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che determinano la particolare complessità del progetto da realizzare anche in termini di effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Le deduzioni difensive si limitano quindi ad affermare la sussistenza dei requisiti necessari senza tuttavia supportare l'affermazione della presenza di tali (peculiari) requisiti con riscontri tecnico-documentali, in violazione, peraltro, dell'ordinario principio dell'onere della prova e nonostante sia stata specificamente dedotta l'assenza di tali presupposti in sede di accertamento tecnico operato dal soggetto bancario incaricato dal Ministero;

g) *non sussisterebbe alcuna irregolarità urbanistica degli immobili coinvolti nella realizzazione del progetto - immobili regolarizzati e struttura alberghiera in esercizio da anni - né la relazione Fintecna richiamata dal P.M. esclude che un progetto possa essere finanziato qualora preveda l'utilizzazione di immobili in corso di sanatoria.*

Sul tema, premessa l'accertata configurazione della responsabilità erariale, il Collegio osserva che il motivo di doglianza, anche se potenzialmente fondato, non assume alcuna concreta rilevanza per confutare l'illecito e, comunque, non è decisivo per escludere l'imputazione del danno, stante la recessività dell'argomento rispetto al granitico accertamento di responsabilità posto a base della sentenza appellata dal Giudice di prime cure.

Ad analoghe considerazioni il Collegio perviene in ordine

all'argomento difensivo speso in ordine alle spese di progettazione e studi (per le quali si è sostenuto che - se non necessarie alla realizzazione del progetto, possono essere escluse in sede di rendicontazione finale dalle spese ammissibili - non precludono, a monte, la finanziabilità del progetto) accertata l'irrilevanza dell'argomento per escludere l'accertata responsabilità;

h) *nessuna valenza ha il parere negativo sulla finanziabilità del progetto reso da Fintecna, incaricata dalla banca concessionaria in quanto privo di fondamento giuridico e, comunque, non utilizzabile in giudizio in mancanza di specifiche deduzioni e prove offerte al contraddittorio da parte della Procura contabile.*

Di contro, richiamata l'autosufficienza del compendio probatorio già ampiamente dedotta, va rilevato che le articolate motivazioni del parere negativo di Fintecna assumono comunque per il Collegio valenza indiziaria attesa da un lato la terzietà dell'organo tecnico e, dall'altro, la natura strettamente tecnica dei rilievi mossi sui quali nulla viene idoneamente dedotto dalla Difesa.

E, comunque, fermo restando che anche a valore avvalorare la stretta natura indiziaria delle argomentazioni utilizzate per censurare l'iniziativa imprenditoriale finanziata, gli indizi - purché connotati dai caratteri della gravità, precisione e concordanza - concorrono alla formazione del libero convincimento del Giudice, specie se non idoneamente confutati in sede dibattimentale.

D'altra parte, la pacifica ammissibilità della prova indiziaria nel processo contabile, e la natura di presunzione *iuris tantum* del fatto

indiziario impongono alle parti processuali un onere di adeguata contestazione fornendo prova contraria, fosse anche mediante il richiamo ad altri indizi - altrettanto gravi, precisi e concordanti - che dimostrino l'insussistenza dei fatti non contestati.

E, tuttavia, non risulta in atti alcuna idonea, compiuta e dettagliata contestazione nel merito delle motivazioni del parere negativo di Fintecna.

5.1.1 Egualmente infondata è, poi, la richiesta di dichiarare sussidiaria l'obbligazione dell'amministratore rispetto all'obbligazione principale di restituzione dell'intero finanziamento da parte di Ecoturistica s.r.l. in presenza del comune agire doloso.

Non è, infatti, revocabile in dubbio che l'amministratore appellante ha agito per sviare le risorse finanziate dalla loro destinazione originaria, laddove l'agire dell'amministratore in forza del rapporto di immedesimazione organica con la società determina che sia il realizzarsi dell'illecito, sia gli effetti consequenziali siano immediatamente riferiti alle società amministrate.

Per cui il Collegio:

a. condivide la statuizione del Giudice di prime cure laddove afferma che la sussidiarietà dell'obbligazione *“può giustificarsi unicamente in presenza di diverse gradazioni dell'elemento psicologico sottostante la condotta tenuta dai diversi convenuti”*;

b. ritiene corretta la statuizione riportata in sentenza in assenza dei presupposti per la graduazione dell'elemento psicologico.

La conclamata esistenza dell'agire con dolo esclude per pacifica

giurisprudenza l'applicazione del potere riduttivo.

D'altra parte, la tesi difensiva che deduce che non sarebbe "concepibile" una azione erariale che sia indirizzata (nel contempo) al dipendente/amministratore e al soggetto societario "*che si sia indebitamente appropriato, arricchendosi, del denaro pubblico*" - essendo impensabile, ad avviso della Difesa, che il dipendente nel caso di indebita percezione di un contributo economico pubblico possa trattenere per sé anche soltanto una parte del finanziamento ricevuto - appare smentita nei fatti dalle risultanze processuali: l'appellante/amministratore ha attivamente e dolosamente determinata la distrazione dei finanziamenti con il proprio agire organico a un disegno criminoso più articolato, distrazione che non può revocarsi in dubbio che sia stata preordinata a utilità di Milio Luciano, *recte* della famiglia Milio di cui lo stesso è componente.

5.2 Egualmente infondati appaiono i motivi di impugnazione proposti dalla Difesa di Alessandro Matta.

In proposito, ed in ordine ai singoli motivi di ricorso, il Collegio osserva che:

a) *eccezione di inammissibilità dell'azione di responsabilità amministrativa promossa dal Procuratore regionale "perché con essa sono state proposte domande soggettivamente ed oggettivamente prive di connessione", ed eccezione di difetto di giurisdizione di eguale contenuto di quelle indicate al numero 2.1. della parte in "fatto".*

Il Collegio richiama a motivo della reiezione le stesse considerazioni riportate ai nn. 4, 4.1, 4.2., 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 della parte in

“diritto”;

b) quanto alle censure relative al merito:

b.1) *l'erogazione della 1^ tranche di finanziamento sarebbe conseguita alla produzione di polizza fideiussoria, per cui sarebbe ininfluente la dichiarazione (mendace) resa dall'amministratore.*

Di contro osserva il Collegio che va richiamato il più ampio contesto in cui l'erogazione della prima *tranche* è avvenuta.

In tal senso, così come puntualmente rilevato dal Giudice di prime cure, i soci della Maina s.r.l. – e quindi Alessandro Matta - per ottenere il contributo hanno sottoscritto e depositato presso la banca concessionaria una relazione attestante la loro capacità patrimoniale.

In particolare “*Matta Alessandro ha sottoscritto atto notorio dal quale risultava che era proprietario di immobili per un valore di euro 2.633.930,19*” (cfr. pag. 23 sent. appellata).

Le indagini successivamente svolte hanno tuttavia documentato che Matta Alessandro aveva reso una dichiarazione non vera essendo risultato che non era proprietario di tutti gli immobili inseriti nella dichiarazione.

La banca concessionaria, tuttavia, sulla base delle dichiarazioni dei soci ha formalizzato in una relazione l'adeguata disponibilità delle risorse cui è seguita l'erogazione della 1^ *tranche* del finanziamento.

In disparte l'ulteriore indice di non affidabilità per la realizzazione dell'iniziativa finanziata rinvenibile nell'accertamento operato dai Militari della G.d.F. - risulta che all'atto dell'erogazione il conto corrente della Maina s.r.l. presentava un saldo negativo (a riprova

dell'insussistenza delle condizioni di erogazione dichiarate nelle forme di rito che rendono le dichiarazioni mendaci penalmente rilevanti) - il Collegio evidenzia che il procedimento di erogazione della 1^a *tranche* di finanziamento - aperto a seguito dell'erogazione effettuata sulla scorta di dichiarazioni false - era ancora in corso quando il Matta ha chiesto lo svincolo della polizza fideiussoria e, al fine, ha reso ulteriore dichiarazione mendace in ordine all'importo delle spese sostenute per la realizzazione di opere non realizzate, o l'acquisto di materiali non effettuati (come accertato in sede penale).

Come già evidenziato in relazione all'analogo motivo di ricorso proposto da Milio Francesco Paolo (confr. Punto 5.1, a), punto a.1) la garanzia richiesta e prestata è funzionale a dare certezza della realizzazione dell'opera che con l'anticipazione la Società era obbligata a realizzare, e lo svincolo della garanzia, comportando la definitiva rinuncia del soggetto beneficiario, presuppone l'accertato corretto impiego delle somme finanziate e dello stato d'avanzamento dei lavori e della corretta destinazione delle somme alla realizzazione dell'opera.

Di contro è documentata in atti la circostanza che le spese dichiarate sono risultate non sostenute, o sostenute a costi "gonfiati", per cui la 1^a *tranche* di finanziamento è stata erogata a seguito di plurime dichiarazioni mendaci del Matta resa sia in fase di captazione del finanziamento, sia successivamente in sede di svincolo della cauzione.

Fatti, questi ultimi, che rendono parimenti infondato il richiamo alla legittimità dello strumento cambiario utilizzato dalla Società per

soddisfare il requisito prescritto dalla normativa di riferimento, mancando *ab origine* l'imprescindibile requisito della solidità dell'impresa;

b.2) *Matta Alessandro non avrebbe alcun rapporto (né lo avrebbe la Maina s.r.l.) con le imprese e con le persone fisiche o giuridiche proprietarie degli immobili oggetto del contratto preliminare di compravendita del terreno ove effettuare il programma d'investimenti non essendo sussistenti, al momento dell'atto di cessione, le fattispecie descritte dall'art. 2359 c.c. e definite di "società controllate e società collegate.*

Il Collegio richiama per economia nella esposizione le stesse considerazioni poste a fondamento della reiezione di analogo motivo di impugnazione riportate al **n. 5.1. lett b)** e la autosufficienza dell'argomento dell'accertata riconducibilità delle transazioni immobiliari e delle operazioni di interazione tra la Maina s.r.l. e altre società parte di un "reticolo di società" (cfr. Cassazione n. 37381/2020) e riferibili ad un unico centro di controllo (Milio Luciano e Milio Francesco Paolo) così come documentato negli atti del Giudice penale.

Da cui l'irrilevanza del dato formale risultante dalle scritture societarie per sostenere l'estraneità della "Maina s.r.l." al disegno criminoso accertato, peraltro smentito in sede di dibattimento penale, e successivamente richiamato in tutte le pronunce del Giudice penale.

Ne consegue ulteriormente la non ammissione della prova testimoniale richiesta, risultando il fatto giuridico delittuoso da

riscontri documentali già vagliati al dibattimento dinanzi al Giudice penale e posti a base delle pronunce di non assoluzione (cfr. per tutte I Sez. centrale Appello sent. n. 345/2021 in cui si conferma l'orientamento secondo cui l'assunzione di prove testimoniali o di una consulenza tecnica di ufficio, vertenti su fatti oggetto di attività investigativa, assunta in verbali di polizia giudiziaria, fidefacenti fino a querela di falso, non è di alcuna utilità probatoria in quanto la richiesta verte su elementi conoscitivi già noti);

b.3) veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in ordine alla necessità – prevista dalla legge di riferimento – che la società avesse la disponibilità e non la titolarità dell'immobile.

Come già evidenziato nell'esame dell'analogo motivo di ricorso proposto da altra Difesa [cfr. 5.1, lett g)] quello proposto è comunque – e a prescindere dall'eventuale fondatezza - argomento non idoneo a inficiare la ricostruzione dei fatti e escludere la responsabilità, stante:

- la dolosa preordinazione delle dichiarazioni rese e degli atti redatti alla captazione del finanziamento e, successivamente, all'utilizzo delle somme ottenute in difformità dagli impegni assunti;
- l'accertata presenza di rapporti ed interessenze di fatto tra la Maina s.r.l. e le altre società riconducibili alla "famiglia Milio", e all'unico centro di controllo indicato in Milio Luciano.

Da cui l'irrilevanza del profilo dedotto in presenza dell'accertata strumentalità delle dichiarazioni rese alla realizzazione di un unico disegno criminoso, e - a fronte del più ampio contesto in cui si è realizzato l'illecito dedotto - l'insufficienza dello stesso al fine di

escludere la sussistenza della responsabilità erariale contestata;

b.4) *la perizia giurata prodotta in sede penale a sostegno della tesi difensiva sarebbe pienamente idonea a sostenere le ragioni del Matta in quanto la consulenza d'ufficio della Procura della Repubblica sarebbe intervenuta a distanza di anni dall'esecuzione dei lavori - interrotti e non completati proprio a causa dell'insorgere del procedimento penale - per immobili allocati in una zona montagnosa (si deduce che le intemperie hanno in gran parte distrutto le opere compiute).*

Premesso il richiamo alla facoltà del Giudice contabile di apprezzare liberamente ed in autonomia, previa motivazione, l'esito dell'istruttoria che ha avuto corso nel giudizio penale, il Collegio osserva preliminarmente che la sede nella quale contestare le risultanze degli accertamenti tecnici operati nella CTU fatta predisporre dall'Ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale ordinario di Patti era il dibattimento penale, nel contraddittorio tra le parti.

Di contro, non risulta in atti che l'operato del CTU incaricato sia stato in quella sede disatteso, smentito o, in qualche modo, confutato nell'ampia ricostruzione dei fatti delittuosi operata dal Giudice penale nelle sentenze intervenute (in particolare Trib. Patti, sent. n. 30/2011).

Per cui, a fronte di tre gradi di giudizio e di diverse sedi processuali dove dedurre in ordine alle eccezioni in esame, quello della non idonea e/o non proficua confutazione nella sede originaria in cui

l'accertamento tecnico è stato proposto a base della imputazione è argomento che, in assenza di circostanziati riscontri della non veridicità o non attendibilità delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti, non appare idoneo in questa sede a determinare un diverso avviso del Collegio.

Né l'affermazione contenuta nell'atto di appello è stata fatta seguire da alcuna specifica produzione documentale a confutazione, restando l'ecceppata erroneità delle conclusioni contenute nella CTU operata presso il tribunale di Patti meramente labiale.

Senza tacere che appare *prima facie* in contraddizione – né la Difesa si diffonde in dettagli per puntualizzare il perimetro delle criticità, e dettagliare quali siano le erronee valutazioni in concreto operate dal CTU in sede penale – affermare in atti che da un lato i lavori sono stati interrotti a causa dell'iniziativa della locale Procura della Repubblica e, di contro, che l'impianto risulta in esercizio e pienamente funzionante;

b.5) *la contestazione dell'impiego quasi integrale dell'importo di finanziamento ricevuto per € 688.051,75 in operazioni che si è assunto non essere riconducibili alla realizzazione del progetto finanziato e la circostanza che tale affermazione sarebbe smentita dal fatto che la tranche di acconto è stata utilizzata per l'investimento per mezzo di operazioni bancarie effettuate con assegni di conto corrente, con assegni circolari non trasferibili e bonifici bancari (da cui l'avvio dei lavori di realizzazione dell'opera).*

Il Collegio richiama le stesse considerazioni riportate al n. **4.3.2** sulla

esistenza dell'unico disegno criminoso realizzato attraverso un reticolo di società, anche attraverso negozi (e correlati adempimenti posti in essere quale espressione degli obblighi negoziali) in se leciti ma, in concreto, rivelatisi in frode alla legge in quanto strumentali all'obiettivo illecito e che ha determinato il danno da sviamento delle risorse dal fine originario.

La tracciabilità dei pagamenti, in altri termini, non è idonea a confutare l'esistenza di un disegno criminoso causativo del danno la cui realizzazione non appare, neanche sotto tale profilo, messa in dubbio;

b.6) *legittimità dello strumento del contratto "chiavi in mano";*

Il Collegio richiama le stesse considerazioni poste a fondamento della reiezione riportate al punto **5.1, f)**;

b.7) *irrelevanza del parere negativo sulla finanziabilità del progetto reso da Fintecna, incaricata dalla banca concessionaria.*

Il Collegio richiama le ragioni di confutazione di cui al superiore punto **5.1, h)**;

b.8) *la Procura non avrebbe fornito alcun elemento di prova. Si sarebbe operato un rinvio generico agli atti del procedimento penale non allegati né prodotti. L'impianto accusatorio in sede penale si baserebbe su mere presunzioni e non già su elementi concreti.*

In ordine a tale doglianza il Collegio evidenzia che la prospettazione del Requirente è stata condivisa dal Giudice di prime cure non sulla scorta di un generico rinvio agli atti del procedimento penale, ma fornendo una dettagliata motivazione, e previo puntuale riferimento

ai singoli fatti e/o comportamenti dedotti in contestazione.

E ciò a fronte di evidenze probatorie passate al vaglio del dibattimento processuale dinanzi al Giudice penale, e che già in quella sede sono state ritenute fondanti la penale responsabilità del Matta.

Quanto alla circostanza sostenuta dalla Difesa del Matta che, così operando, il Giudice di prime cure ha adottato la propria decisione in un contesto sfornito di elementi di prova, non può non evidenziarsi che nel processo contabile vige la regola della preponderanza dell'evidenza (Cass. III Civile, ord. n. 13872 del 06.07.2020) o "del più probabile che non" (artt. 115 e 116 c.p.c. e in ultimo, ex plurimis, Cass. sent. n. 26304 del 29/09/2021), che legittima che il giudizio si basi sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, fermo restando il corollario che l'attendibilità di tali elementi va verificata sulla base dei relativi indici di conferma.

E nell'alveo dello stesso principio risiede il fondamento della pacifica asserzione secondo cui il convincimento del Giudice contabile, può, pertanto, liberamente formarsi pure sulla base degli elementi derivati dalle indagini penali (cfr. quanto già dedotto al superiore punto 4.3.2), fermo restando il già richiamato regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile) per ragioni di economia processuale, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, e in considerazione del livello di accertamento raggiunto.

Pertanto, ad avviso del Collegio, il Giudice di prime cure ha dimostrato di aver fatto buon governo dei principi sopra richiamati nel ritenere -

in base a tutti gli elementi indiziari acquisiti al giudizio contabile - la sussistenza dei fatti sotto il loro profilo storico-materiale, e, condividendole, rinvia all'ampia ed argomentata motivazione della sentenza appellata (pag. 14 e ss) e, tra le altre, alla circostanza - non smentita in atti - dell'esistenza:

di una contabilità parallela intestata a Milio Luciano dalla quale emergono le relazioni tra le società destinatarie della sentenza di condanna appellata e le altre società con le quali hanno intrattenuto rapporti;

di un sistema di imprese e società formalmente indipendenti, ma tutte interconnesse attraverso la nomina fittizia di amministratori, soci e legali rappresentanti tutti di fiducia di Milio Luciano ed esecutori di una unica volontà allo stesso riconducibile e che ne determinava il ruolo di "unico centro di controllo";

b.9) non utilizzabilità né della perizia del perito informatico (relativa al materiale sequestrato atteso che non sarebbe stato redatto alcun elenco e, vieppiù, in quanto sarebbero emerse plurime manipolazioni degli elaborati elettronici e gravi irregolarità tecnico - specifiche, addirittura 32 avvisi di un elaboratore) né della perizia del geom. Filippo Licandro (consulente tecnico d'ufficio in sede di giudizio ordinario penale che ha concluso che i lavori riscontrati non potevano giustificare gli importi, in quanto sfornito della competenza tecnica specifica in quanto i geometri non possono progettare edifici in cemento armato a meno che non si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinate alle industrie agricole e ciò indipendentemente dal fatto che

il calcolo del cemento armato venga affidato a un ingegnere o a un architetto).

Gli argomenti difensivi non appaiono supportati da alcun valido elemento a supporto.

Non risulta, infatti, prodotta dalla Difesa alcuna specifica documentazione attestante né la fondatezza delle affermazioni sottese alle eccezioni di non utilizzabilità degli elaborati peritali, né che le stesse, pur proposte, non siano state oggetto di specifica attenzione da parte del Collegio penale, circostanza che rende labiale ed irrilevante nel presente giudizio la prospettata contestazione di merito.

In particolare:

- quanto alla perizia informatica non sono stati prodotti gli stralci dei verbali relativi al dibattimento dai quali evincere né la proposizione di specifica contestazione in sede penale, né le eventuali immediate deduzioni del Pubblico ministero, né, principalmente, le eventuali determinazioni sul punto del Tribunale. E ciò fermo restando che la paventata natura illecita o irregolare di comportamenti evidentemente riconducibili o ai Militari della Guardia di Finanza e/o ai consulenti tecnici nominati - ausiliari del Giudice - integrando sicuri profili di rilevanza penale, non risulta oggetto di alcuna specifica denuncia dinanzi alle Autorità competenti;

- il consulente esperto nominato CTU è intervenuto nell'ambito di un procedimento giudiziario - e sotto la supervisione e responsabilità dell'Organo giudiziario delegante - per coadiuvare il Giudice in

relazione a specifici quesiti proposti, e in relazione alla verifica della corrispondenza tra valore delle somme indicate come spese e valore delle opere realizzate e, quindi, non per valutare il merito della progettazione. Tale evidenza appare già ampiamente sufficiente a confutare l'argomento difensivo della mancanza di titolo professionale idoneo alla verifica del costo di opere in cemento armato;

- utilizzando lo stesso argomento del richiamo al canone che si assume violato (si afferma che il tecnico geometra può intervenire nella progettazione con il calcolo di strutture di cemento armato se si tratta di opere di piccole dimensioni e con specifiche caratteristiche), non è stata data prova che la consulenza tecnica del professionista incaricato abbia avuto ad oggetto edifici con caratteristiche tali da non consentire l'esercizio delle facoltà peritali contestate (non risulta dedotto con idoneo supporto documentale che la consulenza non è stata resa solo su piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinate alle industrie agricole e che ha riguardato opere immobiliari o civili più complesse);

b.10) *mancato accoglimento della eccezione mirata a dichiarare sussidiaria l'obbligazione dell'amministratore rispetto all'obbligazione principale di restituzione dell'intero finanziamento da parte della Società Maina s.r.l., ed alla richiesta di applicazione del potere riduttivo.*

Il Collegio rinvia a quanto già esposto al superiore punto **5.1.1.**

5.3 Egualmente infondate appaiono i motivi di impugnazione proposti dalla Difesa di Ecoturistica s.r.l.

In proposito:

a) *eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile.*

Il Collegio rinvia alle argomentazioni rassegnate al superiore punto

4.1;

b) *nullità della sentenza atteso che sono state proposte domande soggettivamente ed oggettivamente prive di connessione.*

Il Collegio rinvia alle argomentazioni rassegnate ai superiori punti

4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3;

c) *l'amministratore della Società, a differenza da quanto contestato, avrebbe reso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà veritiere e congrue in ordine alle spese sostenute dalla Società per opere e/o materiali inerenti la realizzazione della struttura in questione.*

Il Collegio rinvia alle argomentazioni rassegnate ai superiori punti

5.1, lett a, a.1 e a.2, e 5.1. lett b;

d) *la compravendita di immobili e terreni acquistati dalle imprese CERASA s.r.l., C.A.G.I. Immobiliare s.r.l. e Azienda Agricola F.P. Milio di Gaetano e Luciano Milio non è in contrasto con le norme che disciplinavano il bando relativo al finanziamento.*

Il Collegio richiama quanto rassegnato al superiore **5.1. lett b;**

e) *legittimità dei pagamenti effettuati in favore delle società venditrici degli immobili con cambiali che i soci avevano sottoscritto per incrementare il capitale sociale.*

Il Collegio richiama quanto rassegnato al superiore **5.1. lett c;**

f) *l'aumento del capitale sociale delle s.r.l. può essere effettuato con il conferimento di titoli di credito, anche se non ancora scaduti,*

espressamente assoggettati alla procedura di stima prevista dall'art.

2343 c.c.

Il Collegio richiama quanto rassegnato al superiore **5.1. lett d;**

g) *legittimità del ricorso allo strumento del contratto “chiavi in mano.*

Il Collegio richiama quanto rassegnato al superiore **5.1. lett f;**

h) *non sussisterebbe alcuna irregolarità urbanistica degli immobili coinvolti nella realizzazione del progetto, che gli immobili sarebbe regolarizzati e che la struttura alberghiera sarebbe in esercizio in esercizio da anni.*

Il Collegio richiama quanto rassegnato al superiore **5.1, lett. g.**

6. Non sussistono, infine, i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo.

L'attuale ordinamento prevede tale facoltà come criterio di graduazione della responsabilità, e lo ancora alla valutazione di circostanze oggettive e soggettive rispetto all'ipotesi di danno contestata. Tra esse l'elemento psicologico dell'illecito e, nella specie, la qualificazione dolosa dell'agire che escludono l'esercizio di tale facoltà tenuto conto della gravità delle condotte accertate.

7. La sentenza va quindi confermata con conseguente condanna degli odierni appellanti al pagamento delle spese in parti eguali, come in dispositivo.

P. Q. M.

la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana

definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli proposti:

1. dichiara la contumacia della Maina s.r.l.;

2. conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti n. 156/2019 del 12 dicembre 2018 – 20 febbraio 2019;

3. condanna gli appellanti in parti eguali al pagamento, in favore dello Stato, di euro 291,92 (duecentonovantuno/92).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 23 novembre 2021.

Il Presidente F.F. Estensore

f.to Romeo Ermenegildo Palma

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14/02/2022

Il Funzionario Preposto

f.to Pietra Allegra

Annotazione ai sensi dell' art. 31, comma 5, c.g.c.
Originale sentenza € 320,00
Totale spese € 320,00
Palermo, 14/02/2022

Il Funzionario Preposto
f.to Dott.ssa Pietra Allegra